

La legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1, comma 1, lettera b), recependo un fenomeno emergente dai primi anni '80, definisce una specifica tipologia di impresa sociale finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate mediante lo svolgimento di attività agricole, industriali o di servizi. Trattasi quindi di un'impresa cooperativa senza scopo di lucro che alle comuni finalità mutualistiche interne a favore dei soci, abbina una finalità di rilevanza "pubblica" ("l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini") che trova espressione nel favorire l'accesso al lavoro delle fasce deboli.

Con riferimento al tema specifico dell'"affidamento di servizi da parte di enti pubblici a cooperative sociali di inserimento lavorativo", l'art. 5 della legge 381/91 prevede la possibilità per gli enti pubblici di stipulare convenzioni con le cooperative sociali di inserimento lavorativo iscritte all'albo regionale "anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione".

Il presente volume illustra il quadro normativo a livello nazionale e regionale e offre strumenti operativi al fine di incentivare l'applicazione dell'art. 5 in un'ottica di sviluppo della cooperazione sociale di inserimento lavorativo.

Il curatore

Gianni Zulian, economista, esperto e consulente di economia dell'impresa sociale, presidente Cooperativa servizi autogestione - Centro servizi per l'impresa sociale - Vicenza; collaboratore Consorzio Prisma di Vicenza.

Progetto Commessa.
La ricerca delle fonti del lavoro tra mercato ed affidamento diretto delle pubbliche "amministrazioni - Legge 45/99"

Progetti n.6

L'AFFIDAMENTO PUBBLICO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B

CNCA



COORDINAMENTO NAZIONALE
COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA



Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale

L'AFFIDAMENTO PUBBLICO

A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B

Norme nazionali e regionali

Comunità Edizioni





Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale - Occupazione e Mercato del Lavoro

L’AFFIDAMENTO PUBBLICO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B

Norme nazionali e regionali

a cura di Gianni Zulian

Progetto
Commessa. La ricerca delle fonti del lavoro tra mercato
ed affidamento diretto delle pubbliche amministrazioni.
Legge 45/99

© 2006 Comunità Edizioni
Sede: Via G. Baglivi 8 - 00161 Roma
tel. 0644292379-0644230403
fax 0644117455
email: info@cnca.it
sito web: www.cnca.it

Sommarior

Introduzione	7
Parte prima : il livello nazionale	9
Capitolo 1. Il quadro normativo nazionale	11
Capitolo 2. Affidamento di servizi	15
2.1 Il significato di “affidamento”	15
2.2 Il significato di “servizi”	16
2.2.1 La tipologia di servizi	16
2.2.2 L’importo dei servizi	16
Capitolo 3. Affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria – La convenzione di inserimento lavorativo.	19
3.1 La convenzione di inserimento lavorativo	19
3.2 I soggetti affidanti e affidatari delle convenzioni di inserimento lavorativo	20
3.2.1 I soggetti affidanti	20
3.2.2 I soggetti affidatari ammessi	20
3.2.3 Requisiti soggettivi dei soggetti affidatari	21
3.2.4 Requisiti oggettivi	21
3.3 La convenzione di inserimento lavorativo: procedura e disciplina del rapporto.	22
3.4 Convenzioni di inserimento lavorativo, Regolamenti Comunali e Piani di Zona	23
Capitolo 4. Affidamento di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria tramite gara d’appalto con obbligo di inserimento lavorativo di persone svantaggiate	27

Parte seconda: le applicazioni in ambito regionale	29
1. Il quadro normativo regionale: considerazioni generali	
2. La convenzione di inserimento lavorativo: aspetti applicativi in ambito regionale	
2.1 Requisiti di accesso al procedimento	
2.2 Procedura e criteri di scelta della cooperativa	
2.3 La disciplina del rapporto: convenzione-tipo	
Regione Piemonte	31
Regione Lombardia	37
Regione Veneto	45
Regione Emilia Romagna	53
Regione Toscana	61
Regione Umbria	67
Regione Lazio	71
Regione Puglia	77
Regione Calabria	81
Formulario	87
Bozza di delibera comunale per una convenzione d’inserimento lavorativo	87
Schema di convenzione-tipo per l’inserimento lavorativo	91
Bozze di gara di appalto con obbligo d’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (importo superiore alla soglia comunitaria)	96

Normativa nazionale	125
Legge 8 nov. 1991, n 381 - “Disciplina delle cooperative sociali”	125
Circolare Inps 29 Dicembre1992, n. 296	132
Circolare n 116/92 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	139

Introduzione

Questo nuovo lavoro promosso dal Cnca sull'affidamento di servizi alle cooperative sociali di tipo "B" rappresenta un interessante e riuscito tentativo di tracciare un quadro della normativa di settore, non disgiunto da uno sguardo di insieme che aiuti la pratica nel faticoso cammino di avvicinamento alla "teoria".

Sin dal titolo l'autore ci ricorda che il vero oggetto del "servizio" svolto dalle cooperative sociali "B" è l'inserimento lavorativo e non il servizio materialmente reso, che rappresenta solo lo strumento e non lo scopo dell'impegno solidaristico; il titolo di questa pubblicazione, infatti, contiene la precisazione «... per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate»; recisazione inutile, penserà qualcuno, perché è scontato che lo scopo delle attività delle cooperative di tipo "B" non può che essere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; utile, invece, penso io: troppo spesso l'oggetto materiale del lavoro delle cooperative di tipo "B" (ma anche per le "A" ricorre *mutatis mutandis* analogo equivoco) viene confuso con il suo strumento, troppo spesso la distinzione fra "A" e "B" viene caricata di significati eccessivi, che finiscono col mortificare proprio l'essenza della missione della cooperazione sociale, che non è diversa per le "A" e per le "B": perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Cioè, essere partecipi della funzione sociale. Per troppo tempo la famigerata "deroga" contenuta nell'articolo 5 della legge 381/1991 – pur utile, per ragioni troppo evidenti per ricordarle ora – è stata sopravvalutata, e si è corso e si corre talvolta il rischio di fare di tale deroga l'unica preoccupazione dei operatori e dei loro interlocutori: gli enti pubblici ed i loro apparati.

È, invece, con uno sguardo costante alla "missione" (per dirla in europeese) che la cooperativa "B" può e deve assumere nel sistema locale dei servizi e degli interventi sociali che l'operatività quotidiana dovrebbe svolgersi: i più recenti provvedimenti comunitari in tema di servizi sociali, di aiuti di stato e di appalti ci confortano a proseguire sulla strada imboccata – forse

con eccessiva fiducia – dal legislatore italiano quindici anni fa e a riscoprire un’idealità, un valore politico che talvolta sterili discussioni ed illusori compromessi hanno contribuito ad offuscare.

Tra le molte azioni attraverso cui la pubblica funzione può perseguire il valore dell’uguaglianza sostanziale indicato dall’articolo 3 della Costituzione, quella che mira all’inserimento lavorativo sembra essere fra le più significative proprio per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Le cooperative sociali di tipo “B”, dunque, altro non sono che “il” soggetto non istituzionale specificamente deputato dall’ordinamento a svolgere l’importante funzione della promozione umana nel lavoro attraverso il superamento delle diseguaglianze con cui la natura o la società ha reso diversi tra loro gli esseri umani. Anche gli altri, tutti gli altri, soggetti “privati” possono svolgere tale funzione; ma le cooperative sociali “B” devono farlo.

L’approfondimento delle problematiche, la conoscenza degli strumenti anche giuridici a disposizione fanno parte dei doveri di chi ha scelto di condividere la pubblica funzione, di elevare il proprio impegno al di sopra della materialità della produzione economica, senza dimenticare però che nel sistema socio-economico in cui viviamo l’impresa – anche sociale – costituisce la base della produzione e dello sviluppo, e che la sua attività si realizza nell’economia di mercato.

Verona, 14 settembre 2006

Avv. Prof. Franco Dalla Mura

PARTE PRIMA

IL LIVELLO NAZIONALE

Capitolo 1

Il quadro normativo nazionale

La **legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1, comma 1, lettera b)**, recependo un fenomeno emergente dai primi anni '80, definisce una specifica tipologia di impresa sociale finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate¹ mediante lo svolgimento di attività agricole, industriali o di servizi.

Trattasi quindi di un'impresa cooperativa senza scopo di lucro, che alle comuni finalità mutualistiche interne a favore dei soci, abbina una finalità di rilevanza "pubblica" («l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini») che trova espressione nel favorire l'accesso al lavoro delle fasce deboli².

Tale compartecipazione all'esercizio di una "pubblica funzione", in coerenza al principio di **sussidiarietà orizzontale**³ definito dall'**art. 118 della Costituzione** (come modificato dalla legge costituzionale 3/2001 di riforma del titolo V della Costituzione) e dalla **legge 328/2000**, si esprime non solo e non tanto nell'offrire una risposta lavorativa permanente alla persona svantaggiata all'interno della cooperativa, quanto piuttosto nel favorire e realizzare la collocazione nel mercato del lavoro ordinario a conclusione di un percorso formativo-lavorativo, con i relativi risultati anche in termini di riduzione della spesa sociale.

Ad ulteriore conferma della "pubblica funzione sociale" riconosciuta alla cooperazione sociale di inserimento lavorativo quale soggetto privilegiato nel sistema delle politiche attive del lavoro, vanno evidenziati i riferimenti normativi della legge 68/99 "Riforma del collocamento obbligatorio" (artt. 11-12), nonché la previsione dell'art. 14 del D.Lgs. 276/03 attuativo della legge delega 30/03 ("legge Biagi"), che mira a favorire la realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, incentivando l'attribuzione di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese soggette alle norme sul collocamento obbligatorio. Argomenti che comunque esulano dall'oggetto del presente lavoro.

Con riferimento al tema specifico dell'«affidamento di servizi da parte

di enti pubblici a cooperative sociali di inserimento lavorativo», l'art. 5 della legge 381/91 prevede la possibilità per gli enti pubblici di stipulare **convenzioni** con le cooperative sociali di inserimento lavorativo iscritte all'albo regionale **«anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione»**.

Per superare i rilievi mossi a livello comunitario europeo inerenti il rispetto del principio della libera concorrenza, il legislatore nazionale è intervenuto con **legge 52/96 del 24.01.1996** (art. 20) che modifica l'art. 5 della legge 381/91 nel modo seguente:

ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

(come modificato dall'art. 20 della Legge n. 52 del 6/2/96)

(Prestazione di servizi da parte di cooperative sociali).

1. L'articolo 5 della Legge 8 Novembre 1991, n° 381, è sostituito dal seguente:

Art 5 - (Convenzioni) - 1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1, le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia, pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica nei bandi di gara

di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

Si evidenzia quindi un quadro normativo sufficientemente chiaro e definito in cui assume una rilevanza discriminante l'importo delle attività oggetto di affidamento in relazione al valore della soglia comunitaria⁴.

Note

¹ Art. 4 comma 1, come modificato dalla legge 22.06.2000 n. 193 : «si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.».

Il comma 2 dell'art. 4 della legge 381/91 prevede che le persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1 devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.

Per ulteriori specificazioni v. Circolare Inps 29.12.1992, n. 296 (v. normativa allegata).

² Tale tipo di cooperativa è definita come “cooperativa sociale di tipo B” (in quanto fa riferimento al punto “b” del comma 1 dell'art.1 della legge 381/91) e si differenzia dalle cooperative sociali di tipo A che gestiscono “servizi socio-sanitari ed educativi”.

³ Art. 118 comma 5: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

⁴ Per quanto riguarda i valori della soglia comunitaria v. § 2.2.2

Capitolo 2

Affidamento di servizi

Prima di addentrarsi negli aspetti applicativi dell'art. 5 della legge 381/91 è opportuno un chiarimento sul significato con cui vengono assunti nel presente lavoro i termini “**affidamento di servizi**”.

2.1 Il significato di “affidamento”

Il termine “affidamento” è da intendersi in senso generale e comprensivo delle diverse modalità con cui un ente pubblico “affida” ad un ente terzo la gestione di determinate attività: come specificato in seguito, la natura del rapporto e la procedura attraverso cui si costituisce il rapporto dipendono prioritariamente dal valore dei servizi oggetto di affidamento, in particolare se tale valore è inferiore o superiore alla soglia comunitaria.

Ma è anche sinonimo di “dare fiducia”, nel senso di accreditare un soggetto affinché possa collaborare, in un'ottica di sussidiarietà, all'esercizio di attività di rilevanza pubblica, quale l'attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In tal senso l'oggetto di affidamento evidenzia una duplice configurazione: un'attività di produzione di servizi (es.: manutenzione del verde, ecc.) ed un'attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Il rapporto che viene così a costituirsi tra ente pubblico affidante e cooperativa sociale affidataria è identificabile in un *accordo di collaborazione* nell'esercizio di una pubblica funzione sociale a cui si abbina un rapporto privatistico di fornitura di servizi.

L'istituto dell'accordo di collaborazione trova la sua fonte normativa generale nell'**art. 11 della legge 241/90**⁵ ed è specificatamente previsto dall'articolo 119 D. Lgs. n. 267/2000⁶ che riprende l'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449⁷.

2.2 Il significato di “servizi”

2.2.1 La tipologia di servizi

L’art.1 della legge 381/91, con l’indicazione a titolo esemplificativo di «attività agricole, industriali, commerciali o di servizi», estende praticamente a tutti i settori dell’economia il potenziale ambito di attività delle cooperative di inserimento lavorativo.

L’unica esclusione riguarda la «gestione di servizi socio-sanitari ed educativi» (art. 5 comma 1) che la stessa legge 381/91 attribuisce alla competenza esclusiva delle cooperative sociali di cui all’art. 1 comma 1 lettera a): le cosiddette “cooperative sociali di tipo A”.

2.2.2 L’importo dei servizi

L’art. 5 della legge 381/91, come modificato dalla legge 52/96, attribuisce una funzione discriminante all’importo dei servizi oggetto di affidamento.

In caso di affidamento di servizi di importo “**stimato al netto dell’Iva**” inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, è possibile la stipula di «*convenzioni in deroga ai contratti della Pubblica Amministrazione*».

In caso di affidamento di servizi il cui importo «*stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d’onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, e con l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo*».

L’importo dei servizi è dunque discriminante nella scelta della procedura di scelta della cooperativa sociale affidataria.

In un caso viene delineata una procedura specifica che si conclude nella stipula di una “convenzione di inserimento lavorativo”.

Nell’altro caso si tratta di una procedura di appalto con l’inserimento

di specifiche clausole relative all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Detta soglia, per gli appalti di servizi e forniture, è rispettivamente stabilita dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e dal D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 in misura pari o superiore a 200.000 DPS, il cui controvalore in euro, per il biennio 2004-2005, è pari a 236.945 euro⁸.

Note

⁵ Per quanto riguarda l'applicazione dell'istituto degli "accordi" nell'ambito dei servizi sociali si veda Dalla Mura F., *Pubblica Amministrazione e non profit – Guida ai rapporti innovativi nel quadro della legge 328/2000*, Carocci Faber Ed., 2003.

⁶ Art. 119 TUOEL 267/2000: «In applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i Comuni, le Provincie e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare [...] accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi».

⁷ Art. 43 legge 27.12.1997, n. 449: «1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. 2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, [...]».

⁸ Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2003 «Limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro nonché quelli derivanti dall'accordo CE-WTO-GPA espressi in euro ed in DSP ai fini dell'applicazione della normativa europea», in G.U. n. 300 del 29 dicembre 2003.

Capitolo 3

Affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

La convenzione di inserimento lavorativo

Il presente capitolo affronta il caso di affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria. A tal proposito il comma 1 dell'art. 5 della legge 381/91 prevede che *«gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni [...] purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1»*.

3.1 La convenzione di inserimento lavorativo

Con il termine “**convenzione di inserimento lavorativo**” si intende descrivere il rapporto composito tra Ente affidante e cooperativa sociale affidataria nelle sue dimensioni di accordo di collaborazione (per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate) e di contratto di fornitura.

La convenzione può essere definita «un atto complesso nell’ambito degli accordi tra la Pubblica Amministrazione (in special modo gli enti locali) e privati imprenditori, che contiene o può contenere uno o più contratti e uno o più provvedimenti amministrativi»⁹.

Come già evidenziato (v. sopra § 1.1) il legislatore, attraverso l’art. 5 della legge 381/91, «ha pensato ad una fattispecie complessa nella quale sono contenuti sia uno specifico contratto (di fornitura di beni o di servizi o affidamento di lavori) che un comportamento pubblicistico»¹⁰ correlato al “servizio” di inserimento lavorativo.

Il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cooperativa sociale di tipo B assume in tal senso il significato di un rapporto complesso non riconducibile ad un semplice contratto di fornitura.

La scelta dell'ente pubblico di avvalersi della facoltà della deroga prevista dall'art. 5 è quindi conseguente ad una valutazione di "convenienza" complessiva, attinente la qualità dei servizi forniti, ma anche e principalmente i risultati "sociali" (ma anche economici, in termini di riduzione della spesa sociale) legati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate¹¹.

3.2 I soggetti affidanti e affidatari delle convenzioni di inserimento lavorativo

3.2.1 I soggetti affidanti

«Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica....»

La suddetta previsione normativa risulta comprensiva di: Comune, Provincia, Regione, Enti Ministeriali, Aziende Municipalizzate, ASL, società di capitali a partecipazione pubblica (anche minoritaria).

3.2.2 I soggetti affidatari ammessi

- *cooperative sociali di inserimento lavorativo ("tipo B")*, con esclusione delle cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi ("tipo A") e di ogni altro soggetto previsto dall'ordinamento giuridico italiano. La procedura è quindi "riservata" alle cooperative sociali di inserimento lavorativo (tipo B): trattasi infatti di una procedura finalizzata alla scelta del soggetto con cui stipulare la specifica convenzione prevista dall'art. 5 della legge 381/91.

- *«analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea...»*

- consorzi di cooperative sociali, purché le attività siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo.

3.2.3 Requisiti soggettivi dei soggetti affidatari

“Le cooperative sociali (e loro consorzi) debbono risultare iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 9, comma 1” della legge 381/91.

La cancellazione dall’albo regionale è quindi causa di risoluzione della convenzione. Circa le cause di cancellazione dall’albo regionale assumono rilevanza le rispettive norme regionali.

«Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l’iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi [...] Le Regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipulazione delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali».

3.2.4 Requisiti oggettivi

Art. 5, comma 1:«(Convenzioni) - 1. [...] purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1.»

Il requisito oggettivo fondamentale si riferisce alla necessità che le attività oggetto di affidamento creino effettivamente opportunità lavorative per le persone svantaggiate.

Emerge in tal senso la questione della valutazione dell’attività di inserimento lavorativo.

Pur tenendo conto dell’ordinaria attività ispettiva a cui sono annualmente sottoposte le cooperative sociali, si ritiene necessario che la convenzione preveda lo svolgimento di tale attività valutativa da parte dello stesso ente affidante.

Un primo elemento di valutazione è la “quantità” degli inserimenti lavorativi realizzabili attraverso l’affidamento dell’attività.

Un'ulteriore importante questione è la valutazione della “qualità dell’inserimento lavorativo” in termini di efficacia (esiti e risultati dell’inserimento), efficienza, appropriatezza degli interventi (definizione di una metodologia, lavoro su progetti individualizzati, tutoraggio, utilizzo di strumenti giuridici propedeutici al lavoro, applicazione di accordi sindacali, ecc.).

Le precedenti considerazioni evidenziano l’opportunità (se non la necessità) di prevedere nella convenzione la clausola che impegna la cooperativa sociale al possesso e applicazione di un **sistema qualità per il “servizio di inserimento lavorativo”**, in particolare nei casi in cui il “servizio” è riconosciuto, anche economicamente, tramite specifici accordi con enti pubblici inviati¹².

3.3 La convenzione di inserimento lavorativo: procedura e disciplina del rapporto.

Per quanto riguarda la procedura con cui si giunge alla convenzione di inserimento lavorativo e alla disciplina di regolazione del rapporto, assumono rilevanza le norme regionali di recepimento e applicazione.

Rimangono comunque validi alcuni elementi generali. Tra questi la caratteristica di *facoltatività*: premesso che la procedura di convenzionamento ai sensi dell’art. 5 della legge 381/91 non rappresenta un obbligo, ma una “possibilità”, si ritiene comunque che l’ente pubblico sia tenuto a motivare l’eventuale scelta di non utilizzare tale facoltà.

Si evidenzia inoltre la necessità di provvedimenti applicativi a livello regionale e/o locale: va in tal senso precisato che si tratta di una procedura specifica che esula dalla normativa dei contratti della pubblica amministrazione e dai relativi criteri e modalità di scelta del soggetto contraente (pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata).

È chiaro che la suddetta procedura può trovare eventuali integrazioni in base alla specificità territoriale e all’attività oggetto di affidamento.

In particolare, si evidenzia la possibilità e l'opportunità di addivenire – una volta definite le tipologie e la quantità di fornitura affidabili, le capacità produttive delle cooperative, i risultati in termini di inserimenti lavorativi – ad un **“accordo di collaborazione”** generale tra l'ente, o meglio gli enti interessati (es.: Comuni associati a livello di distretto o di zona) e le cooperative che hanno manifestato la volontà di collaborazione con gli enti per la realizzazione delle convenzioni di inserimento lavorativo. È auspicato il recepimento dell'accordo e delle relative azioni progettuali all'interno del Piano di Zona, come evidenziato nel capitolo successivo.

Circa “l'economicità della gestione” e in particolare la congruità delle offerte economiche, si rinvia alla legge 327/2000¹³. Da parte dell'ente affidante va comunque fatta una valutazione di convenienza economica complessiva, comprendente anche i risparmi di spesa sociale derivanti dalla realizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo.

Spetta comunque al singolo ente locale, anche in forma associata con altri enti, elaborare dei criteri che tengano conto della specificità del servizio, nonché delle caratteristiche dei bisogni sociali espressi dal territorio di riferimento.

3.4 Convenzioni di inserimento lavorativo, Regolamenti Comunali e Piani di Zona

In più punti del presente lavoro si è evidenziata la possibilità, o meglio la necessità, di una applicazione del quadro normativo nazionale e regionale che tenga conto delle specificità delle diverse tipologie di servizi, delle competenze istituzionali degli enti, dei bisogni sociali e delle risorse espresse dal territorio.

Va in tal senso evidenziata l'opportunità dell'emanazione di Regolamenti Comunali (meglio se tra Comuni associati a livello distrettuale o di zona) e/o di direttive entro i Piani di Zona volti a promuovere e a regolamentare l'intera materia.

Si ribadisce in particolare la possibilità di addivenire, in un'ottica di concertazione, anche all'interno dei processi di programmazione

territoriale (Piano di Zona), ad accordi di collaborazione tra gli enti territoriali e “tutte” le cooperative di tipo B operanti nel territorio di riferimento. Tali accordi potranno definire quantità e tipologie di lavori affidabili alle cooperative, nonché elementi quantitativi e qualitativi relativi all’attività di inserimento lavorativo.

Più in particolare, con specifico riferimento alle peculiarità delle cooperative sociali di tipo B, i soggetti firmatari del Piano di Zona possono impegnarsi a riservare ad esse una quota percentuale delle proprie forniture di servizi (diversi da quelli socio sanitari ed educativi) da affidare in applicazione dell’art. 5 della legge 381/91.

Ma la suddetta scelta di “quota riservata di forniture” deve essere inserita in un progetto generale di partecipazione delle cooperative sociali di tipo B alla rete locale dei servizi sociali nei diversi momenti della programmazione, progettazione, gestione e valutazione degli interventi.

In tal senso, si può ipotizzare l’istituzione (o la conferma) di **“tavoli permanenti di concertazione”** tra enti e cooperative sociali di tipo B (adeguatamente rappresentate), con lo scopo di monitorare l’applicazione degli accordi anche con riferimento all’andamento degli inserimenti lavorativi.

Obiettivo perseguibile è la definizione, approvazione e applicazione di una metodologia comune di convenzionamento diretto che, nel rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa, da applicarsi tenendo conto del valore complessivo dei servizi assicurati dalle cooperative e quindi anche del valore economico sociale degli inserimenti lavorativi, sia in grado di:

- favorire il consolidamento delle esperienze territoriali di cooperazione sociale di tipo B, garantendo l’equo trattamento delle cooperative in rapporto alla loro dimensione, alle tipologie di inserimenti, al legame con il territorio di riferimento, alle caratteristiche dei servizi in rapporto alle specificità di ogni singola cooperativa;
- favorire o consolidare forme di integrazione e collaborazione tra le cooperative, e fra esse ed il sistema locale dei servizi e degli interventi sociali (Comuni, Asl, Provincia), per il più efficace esercizio della

funzione sociale relativa all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate negli ordinari contesti lavorativi.

Note

⁹ AA.VV. *L'affidamento di servizi alle imprese sociali*, Ed. Il Sole 24Ore spa, 2003, pag. 89.

¹⁰ Mele E. in *Impresa Sociale* n. 5/92 e n. 9/93.

¹¹ Cfr. sentenza del TAR Lombardia, Sezione III, Sede di Milano, 2 dicembre 1996, n. 1734.

¹² A titolo esemplificativo cfr. *Manuale di accreditamento dei servizi*, Consorzio Prisma, Vicenza, 2002.

¹³ Cfr. allegata normativa.

Capitolo 4

Affidamento di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria tramite gara d'appalto con obbligo di inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Il presente capitolo affronta il caso di affidamento di servizi di importo pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

La norma di riferimento è rappresentata dal comma 4 dell'art. 5 della legge 381/91, introdotto dal legislatore con legge 52/96 al fine di adeguare la norma alla disciplina comunitaria:

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia, pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.

La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

La norma prevede l'espletamento di una gara nelle modalità previste dall'art. 6 del D.Lgs. 157/95 (pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso) con possibilità di partecipazione di tutte le tipologie di imprese.

L'impresa contraente dovrà però garantire l'occupazione di persone svantaggiate in base agli "specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo" presentati in sede di offerta.

Per quanto concerne l'oggetto dell'appalto viene riconfermata la duplice natura della prestazione riconducibile alla fornitura di un servizio e

all'esercizio di una pubblica funzione relativa all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Ne consegue che il criterio di selezione non può che essere quello dell'*offerta economicamente più vantaggiosa* al fine di integrare criteri di economicità (prezzo) e di qualità (del servizio e dell'attività di inserimento lavorativo).

Ne consegue che i criteri di scelta del contraente sono riconducibili a tre fattori: prezzo (sulla cui valutazione di congruità non vanno trascurati i vantaggi economici dovuti all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in termine di riduzione di costi assistenziali), qualità del servizio oggetto dell'appalto, qualità dell'azione di inserimento lavorativo realizzata attraverso l'appalto.

Si rinvia in merito a quanto sopra evidenziato anche in relazione alla garanzia e valutazione di qualità dell'attività di inserimento lavorativo.

Nell'allegato formulario sono riportati degli esempi di bando di gara con relativi capitoli.

PARTE SECONDA

LE APPLICAZIONI IN AMBITO REGIONALE

La sezione seconda del documento analizza il quadro normativo di alcune regioni anche in un'ottica comparativa. A tal fine ogni ambito regionale è analizzato secondo la seguente griglia di lettura:

1. **Quadro normativo regionale: considerazioni generali**

Il capitolo espone i principali riferimenti normativi regionali, evidenziando in particolare le parti relative alla definizione del ruolo attribuito ai soggetti del terzo settore ed in particolare alle cooperative sociali di tipo B. Si evidenzia inoltre la scelta del legislatore regionale in merito alla definizione della “natura” dei rapporti tra enti pubblici e cooperative sociali di tipo B.

2. **La convenzione di inserimento lavorativo: aspetti applicativi in ambito regionale**

Il capitolo analizza specificatamente le applicazioni regionali per quanto riguarda l'istituto della “convenzione di inserimento lavorativo”; più precisamente analizza:

- 2.1 i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso al procedimento, riferiti rispettivamente alla cooperativa o all'oggetto della convenzione (fornitura di servizio e inserimento lavorativo di persone svantaggiate);
- 2.2 la procedura e i criteri di scelta della cooperativa;
- 2.3 la disciplina del rapporto in relazione ai contenuti delle convenzioni.

REGIONE PIEMONTE

1. Il quadro normativo regionale: considerazioni generali

La Regione Piemonte è intervenuta, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, con **Legge Regionale del 9 giugno 1994, n. 18 - Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”**.

Da segnalare il provvedimento della Giunta Regionale del 22 maggio 2006 di approvazione di **“Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli enti pubblici del Piemonte ed il Terzo settore”**. Una specifica norma riguarda le cooperative di tipo B, delle quali si riconosce il ruolo di inclusione delle fasce deboli e la conseguente possibilità di ottenere, garantendo opportunità di lavoro alle persone svantaggiate, affidamenti pubblici in deroga alle normali procedure di appalto.

Con la suddetta legge 18/94 la Regione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 45 della Costituzione, dell’articolo 4 dello Statuto e della legge 8 novembre 1991, n. 381, riconosce il ruolo delle cooperative sociali che operano, con carattere mutualistico, nell’interesse generale della comunità, per la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, ovvero con lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo ed all’autonomia economica di persone svantaggiate.

Con particolare riferimento alle cooperative sociali finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate, la legge promuove il raccordo con le attività di formazione professionale ed il raccordo con le politiche attive del lavoro.

In tal senso la norma stabilisce che *«nell’ambito degli atti di programmazione, in materia di formazione professionale, la Regione prevede strumenti volti*

a favorire:

a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative del sistema regionale e le cooperative sociali, concernente la formazione di base, di riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori anche con riferimento alle professionalità impegnate nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate privilegiando le attività finanziabili mediante ricorso al Fondo Sociale Europeo e ad altre provvidenze comunitarie.

Per quanto riguarda le politiche attive del lavoro, «la Regione riconosce alle cooperative sociali un ruolo privilegiato nell'attuazione delle politiche attive del lavoro, in particolare per l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e delle fasce deboli della popolazione».

A titolo di rafforzamento del ruolo della cooperazione sociale di tipo B anche come strumento di inserimento lavorativo nel sistema produttivo esterno, si evidenzia la previsione di interventi regionali per l'inserimento e la continuità lavorativa delle persone svantaggiate. A riguardo la norma prevede che *«al fine di favorire la continuità lavorativa dei cittadini cui sia venuta meno la situazione di svantaggio, riconosciuta ai sensi della legge n. 381/91, la Regione interviene, per un massimo di due anni, con un contributo, corrispondente al 50% degli oneri previdenziali assistenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative o datori di lavoro pubblici o privati che li abbiano assunti o li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.»* Sono altresì ammesse a fruire dei suddetti benefici, per un massimo di due anni, le cooperative sociali che abbiano assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno sei mesi prima della data di entrata in vigore della legge come soci lavoratori o come lavoratori dipendenti, *persone considerate svantaggiate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 1989, n. 48 e che non rientrino nelle categorie previste dall'articolo 4 della legge n. 381/91.*

Con la suddetta legge regionale 18/94 il legislatore regionale intende inoltre disciplinare i rapporti tra gli enti pubblici e le cooperative sociali e i loro consorzi. A tal proposito si evidenzia, data la specificità rispetto al quadro

normativo delle altre regioni, la previsione per cui *«per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 5 della legge n. 381/91, gli Enti pubblici prevedono la destinazione di una quota degli stanziamenti, per forniture di beni e servizi, per le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 5.»*

Per quanto riguarda la specificazione della natura del rapporto tra cooperativa sociale di tipo B ed enti pubblici il legislatore regionale, fatta eccezione per un riferimento a “enti appaltanti” al comma 4 dell'art. 13, utilizza il termine “convenzioni”, tralasciando riferimenti a specifici istituti quali l'appalto o la concessione: si può in tal senso ipotizzare l'attribuzione al rapporto di “convenzione” di una natura a contenuto misto: fornitura di servizio e attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. La convenzione di inserimento lavorativo: aspetti applicativi in ambito regionale

2.1 Requisiti di accesso al procedimento

La legge regionale istituisce l'albo regionale delle cooperative sociali. L'iscrizione all'albo è condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche, che operano in ambito regionale.

I requisiti per l'iscrizione all'albo, le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegare ed il procedimento di iscrizione sono stabiliti con apposito provvedimento di Giunta Regionale. La Regione ha provveduto con **D.G.R. n. 311 del 26/07/94 (B.U. n. 35 del 31/8/1994)**, stabilendo, tra l'altro, che *«possono essere iscritti all'albo regionale le cooperative sociali e i consorzi, di cui all'art. 8 legge n. 381/91, aventi sede legale nella regione e con attività lavorativa prevalente nel territorio regionale»*.

Tra i requisiti di iscrizione si segnala:

- certificato di iscrizione nella sezione 8^a del registro prefettizio¹⁴;
- bilancio di esercizio corredato da una breve nota informativa

denominata “bilancio di responsabilità sociale”, quale 19° punto della nota integrativa, prevista dal D.L. 9 aprile 1991 n. 127;

- rispetto degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali in materia di lavoro;

- percentuale delle persone svantaggiate, inserite al lavoro, corrispondente alla previsione dell' articolo 4, della legge n. 381/91, comma 2, nonché il possesso, presso la sede della cooperativa, della relativa certificazione.

Comporta comunque la cancellazione dall'albo il venir meno del requisito, prescritto all' articolo 4, comma 2, della legge n. 381/91, concernente i lavoratori svantaggiati, relativo al caso in cui il numero delle persone svantaggiate scenda al di sotto del 30% dei lavoratori complessivamente occupati, a meno che la compagine sociale non venga riequilibrata entro sei mesi dal verificarsi dell' irregolarità.

I consorzi, purché costituiti almeno per il 70% da cooperative sociali, possono stipulare le convenzioni affidando l' esecuzione della relativa fornitura esclusivamente a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell' albo (cooperative di tipo B).

2.2 Procedura e criteri di scelta della cooperativa

Oltre alla suddetta previsione relativa alla destinazione di una quota degli stanziamenti, per forniture di beni e servizi, per le convenzioni tra enti pubblici e cooperative di tipo B, la legge non delinea una particolare procedura tramite la quale pervenire alla stipula della convenzione.

Per quanto riguarda invece i criteri di scelta, la norma prevede che per la scelta fra più offerte provenienti da cooperative sociali, fatti salvi i principi generali di economicità, efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa, gli enti pubblici appaltanti valutano secondo i seguenti criteri di priorità:

a) la continuità del programma terapeutico e di inserimento sociale;

b) la creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

c) il legame col territorio, sia delle persone svantaggiate, sia relativamente all' ambito di intervento della cooperativa.

2.3 La disciplina del rapporto: convenzione-tipo

La legge regionale (art. 10) rinvia ad apposito provvedimento di Giunta Regionale l'adozione di convenzione-tipo per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge n. 381/91. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabiliti i criteri per la determinazione dei corrispettivi.

La legge fissa comunque i contenuti principali delle convenzioni che devono prevedere:

- a) l'attività convenzionale e le modalità di svolgimento della stessa;
- b) l'indicazione della durata della convenzione, nonché il regime delle proroghe;
- c) il regime delle reciproche inadempienze, le modalità e i tempi di disdetta e le fattispecie risolutive;
- d) il numero degli addetti, con l'indicazione dei relativi requisiti di professionalità, e le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;
- e) l'eventuale partecipazione ad attività formative e relative modalità;
- f) il ruolo dei volontari, impiegati nel servizio, in relazione a quanto stabilito all'articolo 2 della legge n. 381/91;
- g) l'indicazione delle norme contrattuali applicate alla generalità dei lavoratori;
- h) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
- i) le modalità di verifica e vigilanza con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni ed alla tutela degli utenti;
- l) l'obbligo e le modalità assicurative e previdenziali del personale;
- m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti;
- n) nel caso di gestione di attività a ciclo diurno e/o residenziale, le caratteristiche strutturali e funzionali dei presidi e la loro conformità alla vigente normativa (solo cooperative di tipo A).

Le convenzioni tipo, relative alla fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, oltre ai suddetti contenuti, devono indicare il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura ed il relativo monte ore di lavoro mensile.

Al fine di poter valutare che l'attività convenzionando sia effettivamente finalizzata alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate,

i criteri per determinare il numero sono stabiliti, sia in relazione all'entità e alla natura della fornitura, sia al grado di produttività e al fabbisogno formativo e di supporto. Per ogni persona svantaggiata è adottato uno specifico progetto.

Nota

¹⁴ Oggi sostituito dall'albo delle società cooperative, tenuto presso le CCIAA, con la previsione di iscrizione delle cooperative sociali nella sezione Cooperative a mutualità prevalente di diritto – categoria Cooperative sociali.

REGIONE LOMBARDIA

1. Il quadro normativo regionale: considerazioni generali

La Regione Lombardia è intervenuta, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, con **Legge Regionale del 1 giugno 1993, n. 16 – Attuazione dell’art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”**. La norma è stata abrogata e sostituita dalla **Legge regionale del 18 novembre 2003, n. 21 – “Norme per la cooperazione in Lombardia”**. Con successivo provvedimento della Giunta Regionale è stato approvato lo schema di convenzione-tipo previsto dal comma 3 lettera b) dell’art. 11 della L.R. 21/03 relativo alla fornitura di beni e servizi di cui all’art. 5 comma 1 della legge 381/1991.

Quale tratto distintivo del quadro normativo lombardo emerge la scelta di inserire le norme sulla cooperazione sociale all’interno di un intervento legislativo più ampio inerente l’intero comparto della cooperazione. In tal senso mediante la legge la *«Regione, ispirandosi ai principi fissati dall’articolo 45 della Costituzione e dallo Statuto, riconosce il particolare ruolo che la cooperazione assicura, quale parte integrante del sistema imprenditoriale lombardo, nella promozione della partecipazione dei cittadini al processo produttivo e alla gestione dei servizi sociali, nonché nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.»*

La norma prevede quindi delle forme di sostegno e sviluppo valide per tutto il comparto cooperativo con l’inclusione di specifici riferimenti alle cooperative sociali.

Spetta in tal senso, con particolare riferimento al tema del presente lavoro, alla Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione (non solo cooperazione sociale) il compito di promuovere *«ogni opportuna*

iniziativa finalizzata al costante monitoraggio delle procedure e modalità di affidamento alle cooperative di incarichi per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, al fine di favorire il ricorso a gare d'appalto aggiudicate secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa in luogo del metodo del massimo ribasso, per far prevalere gli elementi qualitativi nella valutazione dell'offerta.»

La norma prevede, tra gli interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione, forme di intervento economico attraverso *«contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le spese di primo impianto e di sviluppo progettuale, in particolare per le cooperative sociali che operano per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate...»*

La norma prevede in particolare l'istituzione del Fondo per il sostegno al credito della cooperazione finalizzato al sostegno di vari interventi tra i quali *«l'attuazione di programmi ed interventi per favorire l'incontro fra domanda e offerta nel mercato del lavoro, nonché l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate».*

Il Fondo ha lo scopo di *agevolare i finanziamenti attraverso la disponibilità di risorse regionali con le modalità della rotazione, oltre a quelle rese disponibili dagli istituti di credito; una sezione del fondo di rotazione è destinata ad interventi di cofinanziamento a tasso agevolato per gli investimenti effettuati dalle cooperative sociali.* Tale forma di finanziamento alle cooperative sociali è *«concesso fino al 100% dell'investimento per interventi di adeguamento dell'ambiente di lavoro o di attrezzature per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell' articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).»*

Per quanto riguarda la specificazione della **natura del rapporto** tra cooperativa sociale di tipo B ed enti pubblici, la norma non offre particolare indicazioni, anche se la dicitura adottata all'art. 4 comma 4 – *«convenzioni in deroga alle ordinarie regole per la stipulazione di contratti con le amministrazioni pubbliche»* fa propendere verso una diversificazione rispetto al contratto di appalto ed un riconoscimento della specificità del rapporto.

Si evidenzia infine, quale ulteriore peculiarità del quadro normativo della Regione Lombardia, che con il suddetto provvedimento di approvazione dello schema di convenzione-tipo la Giunta Regionale ha altresì approvato uno schema di bando e relativo capitolato speciale per gara con obbligo di inserimento lavorativo di persone svantaggiate da applicarsi nelle situazioni in cui l'importo del servizio è superiore alla soglia comunitaria (vedi formulario).

2. La convenzione di inserimento lavorativo: aspetti applicativi in ambito regionale

2.1 Requisiti di accesso al procedimento

La legge regionale (art. 4) istituisce l'albo regionale delle cooperative sociali e l'anagrafe regionale delle cooperative.

L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 381/1991 è condizione per la stipulazione di convenzioni in deroga alle ordinarie regole per la stipulazione di contratti con le amministrazioni pubbliche che operino in ambito regionale. L'iscrizione all'albo regionale o comunque la dimostrazione del possesso di requisiti equivalenti produce i medesimi effetti nei confronti degli organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli Stati dell'Unione europea nonché delle cooperative sociali aventi sede in Italia ma che non operano prevalentemente in Lombardia, con esclusione dall'accesso a contributi o finanziamenti.

In tal senso il legislatore regionale recepisce integralmente la modifica alla versione originaria dell'art. 5 della legge 381/91 apportato dall'art. 20 della Legge n. 52 del 6/2/96.

La norma prevede (art. 4 comma 5) l'emanazione di un **regolamento regionale** per stabilire i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'anagrafe regionale delle cooperative e nell'albo regionale delle cooperative sociali, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalità di gestione dell'anagrafe e dell'albo, ivi compreso il necessario raccordo tra Province e CCIAA.

In mora del suddetto regolamento rimangono in vigore gli artt. 4-5-6 della L.R. 16/1993 che prevedono i seguenti requisiti di iscrizione con riferimento

specifico alle cooperative di tipo B:

- presentazione della certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione relativa alle persone svantaggiate di cui all' art. 4 della L. 8 novembre 1991, n. 381 .
- comunicazione entro trenta giorni delle variazioni dello Statuto e della compagine sociale che comporti l'alterazione del rapporto, secondo quanto previsto al secondo comma dell'art. 2 della L. 381/91 , nonché la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato nel secondo comma dell'art. 4 della L. 381/91.

Qualora risulti che il numero dei lavoratori svantaggiati di cui all' art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” sia sceso al di sotto del trenta per cento dei lavoratori complessivamente occupati dalla cooperativa, la compagine sociale deve essere riequilibrata entro sei mesi dal verificarsi dell'irregolarità. In mancanza sarà dato corso alla cancellazione dall'albo.

2.2 Procedura e criteri di scelta della cooperativa

La legge non delinea una particolare procedura tramite la quale pervenire alla stipula della convenzione, così come non definisce dei preferenziali criteri di scelta della cooperativa. In tal senso anche lo schema di convenzione-tipo non fa riferimento ad una specifica procedura e si limita a prevedere che sia indicata *«la procedura utilizzata per l'individuazione della cooperativa sociale o del consorzio di cooperative sociali»* e fa riferimento (art. 3 lettera l) al **Capitolato Speciale** (allegato alla convenzione) con il quale definire *«le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo»*.

Il tipo di procedura ed i criteri di scelta della cooperativa sono quindi di competenza del singolo ente, anche se all'interno degli orientamenti generali della legge regionale 21/2003. A tal proposito i commi 1 e 2 dell'art. 11, anche se più riferiti ai servizi sociali gestiti dalle cooperative sociali di tipo A, prevedono l'applicazione combinata di criteri di economicità e di qualità.

- *La Regione, nell'ambito dell'attuazione delle normative rivolte alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, adotta*

indirizzi per sostenere le attività svolte dalle cooperative sociali, privilegiando la gestione di servizi aggiudicata in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità previste dall'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi): la norma in tal senso rinvia alla normativa generale sugli appalti di servizi con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con la conseguente ponderazione di criteri di economicità e di qualità.

- La Regione promuove intese con le associazioni rappresentative degli enti locali e degli enti gestori dei servizi socio sanitari e delle cooperative per concordare la formulazione di bandi pubblici, relativi a gare di affidamento della gestione di servizi sociali, che garantiscano la qualità dei servizi stessi.

2.3 La disciplina del rapporto: convenzione-tipo

Lo **schema di convenzione-tipo** previsto dal comma 3 lettera b) dell'art. 11 della L.R. 21/03 relativo alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 comma 1 della legge 381/1991 intende disciplinare il rapporto tra cooperativa sociale ed ente pubblico.

Lo schema di convenzione-tipo definisce tra l'altro gli obblighi della cooperativa inerenti:

- l'impiego *per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;*
- la nomina del responsabile dello svolgimento delle attività;
- l'impiego di soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;
- l'applicazione a favore dei soci lavoratori e dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori;
- il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Con riferimento all'obbligo di assunzione di persone svantaggiate, lo schema di convenzione-tipo prevede:

- l'impiego di persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il **Progetto personalizzato di inserimento lavorativo**: a tal proposito *«un referente designato dalla cooperativa ed un rappresentante del Servizio inviante o dell'Ente predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla cooperativa»*;
- la nomina del *responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate*;
- l'applicazione per tutte le persone svantaggiate inserite delle condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore.
- la dovuta riservatezza nel trattamento di tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy.

In merito al rapporto tra “corrispettivo del servizio” e “persone svantaggiate inserite”, lo schema di convenzione-tipo prevede per la cooperativa l'obbligo di *«garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l'assunzione di una persona a tempo pieno o di due persone a part-time indicate dall'Ente di concerto con la Cooperativa o - in assenza di indicazioni dell'Ente entro n... giorni antecedenti la data di avvio del servizio - individuate dalla Cooperativa, ed appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/91, ogni Euro ... di lavoro o fornitura per tutta la durata della convenzione. Nella definizione dell'importo si dovrà tener conto dell'acquisto dei materiali necessari per svolgere le attività»*. Il provvedimento regionale prevede comunque la possibilità di una formulazione alternativa del punto precedente che non determina esattamente l'importo della “commessa equivalente” all'assunzione di una persona svantaggiata; con tale formulazione la cooperativa si obbliga *«a creare nuove opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, che saranno rendicontate nella relazione semestrale»*.

In merito all'attività di valutazione e verifica, lo schema di convenzione-tipo prevede che la cooperativa trasmetta all'ente almeno *ogni semestre una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni).*

L'art. 5 dello schema di convenzione-tipo prevede inoltre la possibilità per l'ente di effettuare gli *opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa e con i lavoratori svantaggiati. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla Cooperativa.*

Lo schema di convenzione-tipo pone a carico dell'ente pubblico l'obbligo di corrispondere il corrispettivo del servizio entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, con pagamento degli interessi di legge come da Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231 in caso di ritardato pagamento.

REGIONE VENETO

1. Il quadro normativo regionale: considerazioni generali

In base alle previsioni contenute nella legge 381/91 è intervenuta la Regione Veneto con la **Legge regionale 5 luglio 1994, n. 24**: “Norme in materia di cooperazione sociale” e con successiva **D.G.R. 4517 del 16.12.1997** e più di recente con **D.G.R. 1231 del 18.03.2005 - Circolare – “Indirizzi per l’utilizzo del convenzionamento diretto delle Cooperative Sociali ai sensi dell’art. 5 della legge 381/1991”**.

La Circolare regionale trova *«nello specifico ruolo svolto dalle cooperative sociali nell’attuazione della politica di intervento sociale perseguita dagli enti pubblici»* la motivazione di base del “convenzionamento diretto”. Infatti, *«lo svolgimento di un servizio che mira all’inserimento di soggetti svantaggiati, come individuati all’articolo 4 della legge 381/91, rappresenta un’attività di forte supporto e coadiuvazione dell’azione istituzionalmente affidata agli enti pubblici per la tutela e l’integrazione sociale delle fasce deboli della popolazione. Uno dei mezzi più efficaci per contrastare l’emarginazione sociale, infatti, consiste nella creazione di opportunità di lavoro in cui gli interessati possono inserirsi nell’ambito di programmi individuali di riabilitazione, cura e formazione. L’importanza della funzione svolta dalle cooperative sociali giustifica, dunque, il ricorso a strumenti, quali il convenzionamento diretto, che consentono alla Pubblica Amministrazione di instaurare un rapporto bilaterale di regolamentazione con un contraente prescelto con forme che prescindono dalle tipizzazioni di evidenza pubblica.»*

2. La convenzione di inserimento lavorativo: aspetti applicativi in ambito regionale veneto

2.1 Requisiti di accesso al procedimento

Requisito soggettivo di accesso è rappresentato dall'iscrizione della cooperativa all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 381/91; si evidenzia in tal senso la causa di cancellazione prevista dalla legge regionale 24/94, art. 8 comma 1 punto d): *«la percentuale di persone svantaggiate scende al di sotto del limite previsto dall'art. 4 comma 2 della legge 8 Novembre 1991, n. 381, per un periodo superiore a dodici mesi».*

Per quanto riguarda gli *“analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea”*, non sono pervenute richieste di partecipazione e non sono state istituite le relative liste previste dal comma 3 dell'art. 5 della legge 381/91.

Per quanto riguarda l'ammissibilità di cooperative sociali iscritte ad albi istituiti in altre Regioni italiane, la suddetta Circolare regionale emanata con D.G.R. 1231 del 18.03.2005 evidenzia *«che la possibilità di stipulare una convenzione con cooperative iscritte ad albi istituiti presso altre Regioni si ricava dalla previsione, nell'art. 5, comma 1, della legge 381/1991, accanto alle cooperative sociali, di “analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità Europea” quali possibili soggetti con cui addivenire al convenzionamento diretto, purché in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'albo regionale.»*

Sono ammessi anche i consorzi tra cooperative sociali costituiti ai sensi dell'art. 8 della legge 381/91 purché costituiti almeno per il 70% da cooperative sociali.

Il quadro normativo regionale non contempla l'ipotesi di cooperative a scopo plurimo (tipo A e B).

Con riferimento al tema della valutazione dell'attività di inserimento lavorativo e all'applicazione di un **sistema qualità per il “servizio di inserimento lavorativo”**, si evidenzia la previsione del comma 2 lettera

c) dell'art. 15 della legge regionale 24/94, per cui le convenzioni devono contenere *“le norme di vigilanza sull'osservanza della convenzione e le modalità di verifica dei risultati”*.

2.2 Procedura e criteri di scelta della cooperativa

Come già detto in precedenza, la Regione Veneto ha ottemperato a quanto disposto dalla legge 381/91 mediante la legge 24/94, la DGR n. 4517 del 16.12.1997 e la DGR 1231 del 18.03.2005.

La procedura

In merito agli aspetti procedurali, i suddetti provvedimenti regionali evidenziano il carattere di facoltatività del ricorso al convenzionamento diretto. In tal senso la procedura di convenzionamento ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91 non rappresenta un obbligo, ma una “possibilità”: l'ente pubblico è comunque tenuto a motivare l'eventuale scelta di non utilizzare tale facoltà. Ciò è confermato dal legislatore regionale nella relazione accompagnatoria della D.G.R. 4517 del 16.12.1997, nonché nella Circolare 18.03.2005 (*«ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. 381/1991, il ricorso allo strumento del convenzionamento diretto rappresenta una facoltà per le Pubbliche Amministrazioni, fermo restando che, ai fini di non vanificare la previsione legislativa, i singoli enti dovranno motivare il mancato esercizio di tale facoltà, come già previsto dalla D.G.R. n. 4517/97»*).

La Circolare regionale del 18.03.2005 evidenzia inoltre la necessità che la Pubblica Amministrazione che intende utilizzare lo strumento della convenzione adotti uno specifico atto di indirizzo mediante il quale vengono stabiliti prioritariamente gli obiettivi di promozione umana ed integrazione sociale che si intendono perseguire attraverso la creazione di occasioni di lavoro per le cooperative sociali di tipo b). Più precisamente il provvedimento di indirizzo deve dare conto, in via esplicativa, *«dell'analisi dei fabbisogni di intervento sociale del territorio, della compatibilità con i Piani di Zona ed i Piani Attuativi Locali, oltre che con la normativa nazionale e regionale in materia di emergenza sociale e sanitaria, di programmazione regionale e locale e di politiche attive del lavoro e di inserimento lavorativo mirato delle persone disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il*

diritto al lavoro dei disabili”»).

In merito alla **procedura di selezione della cooperativa sociale**, la relazione accompagnatoria della DGR 4517/97 precisa che non è condizione necessaria la comparazione tra più offerte **potendo addivenire ad un convenzionamento diretto in caso di presenza, nell’ambito territoriale di riferimento dell’ente affidante, di un’unica cooperativa sociale di tipo b) (o consorzio) in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi.**

Come precisato dal legislatore regionale, *«non esiste in questo caso un numero minimo di potenziali affidatari cui la lettera invito citata può essere trasmessa in quanto l’Amministrazione rimane sovrana nello scegliere il contraente con cui convenzionarsi purchè risponda agli elementi oggettivi, fermo restando il dovere di motivare la scelta nel provvedimento di affidamento dell’incarico e di adozione della convenzione che si andrà successivamente a stipulare»*¹⁵. Nel territorio e nell’ambito specifico delle attività può quindi ravvisarsi la presenza di un soggetto unico con caratteristiche di esclusività a cui comunque va richiesta la presentazione di un progetto.

Quanto sopra può affermarsi in quanto il sistema stesso del convenzionamento postula un rapporto fiduciario, una sorta di **«intuitus personae»** che consente all’Amministrazione pubblica di affidare un’attività istituzionale [...]”¹⁶

L’art. 14 della legge regionale 24/94 precisa comunque che *«a fronte dell’oggettiva presenza di più cooperative sociali o consorzi operanti nel medesimo ambito di attività» e nell’ambito territoriale di riferimento dell’ente affidante* si rende necessaria una procedura di comparazione tra i progetti dei soggetti interessati.

In base ai suddetti principi il legislatore regionale propone una procedura di affidamento mediante convenzionamento e specifica quanto segue: *in presenza nel territorio di più soggetti impegnati nello stesso ambito di attività si consiglia di invitare i soggetti interessati ad inviare un proprio progetto elaborato sulla base delle richieste avanzate nell’invito dall’Amministrazione.*

La Circolare regionale (DGR 1231 del 18.03.2005), superando e/o specificando quanto contenuto nella precedente DGR 4517/97, stabilisce

che la **procedura di affidamento di servizi e forniture mediante convenzionamento diretto** dovrà avvenire nel modo seguente:

1) *in caso di richiesta di convenzionamento diretto da parte di una cooperativa sociale, l'ente dovrà verificare la sussistenza, in capo della medesima, dei requisiti di legge nonché delle capacità professionali e sociali e, in caso di esito positivo, procederà all'affidamento;*

2) *in caso di richiesta di convenzionamento diretto da parte di più cooperative sociali, l'ente, verificati i requisiti di cui al punto 1) e accertata la tipologia e la quantità dei servizi o forniture affidabili, procederà alla stipula della convenzione con le cooperative che meglio garantiscono il raggiungimento di risultati soddisfacenti in termini di produttività sociale;*

3) *in caso di mancanza di richieste di convenzionamento diretto da parte di cooperative sociali, gli enti che hanno la necessità di avviare al lavoro persone svantaggiate, poiché il recupero e l'inserimento sociale di queste rientra nei loro scopi istituzionali, potranno predisporre un bando riservato alle cooperative sociali di tipo b) per indurle a occuparsi di tali soggetti, dando la disponibilità ad incentivare gli inserimenti attraverso l'affidamento di servizi o forniture.*

Con particolare riferimento al caso 3) e al relativo “bando”, si rinvia per completezza a quanto già contenuto nella DGR 4517/1997 in tema di procedura di selezione anche se in parte superato dalla previsione della circolare regionale.

In tutti i casi, tra gli elementi non superati dalla Circolare n. 1234 del 18.03.2005, si evidenzia in particolare la necessità dell'elaborazione di un **progetto** i cui contenuti devono riguardare sia lo svolgimento dell'attività di fornitura di servizio, sia l'attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

È chiaro che la suddetta procedura può trovare eventuali integrazioni in base alla specificità territoriale e all'attività oggetto di affidamento.

In particolare, per quanto riguarda il caso 2) si evidenzia la possibilità e l'opportunità di addivenire – una volta definite le tipologie e la quantità di fornitura affidabili, le capacità produttive delle cooperative, i risultati

in termini di inserimenti lavorativi – ad un **“accordo di collaborazione” generale tra l’ente o, meglio, gli enti interessati (es.: Comuni associati a livello di distretto o di zona) e le cooperative che hanno manifestato la volontà di collaborazione con gli enti per la realizzazione delle convenzioni di inserimento lavorativo. È auspicato il recepimento dell’accordo e delle relative azioni progettuali all’interno del Piano di Zona.**

I criteri di scelta

Di fronte all’oggettiva presenza di più cooperative di tipo B operanti nel medesimo territorio e ambito di attività, emerge la necessità di determinare i criteri di scelta della/e cooperativa/e con cui stabilire il rapporto convenzionale. È ovvio che i suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle cooperative che manifestano direttamente l’interesse al convenzionamento.

A tal fine, gli art. 14–16 della legge 24/94 nonché la DGR 4517/97 forniscono dei criteri preferenziali: trattasi di criteri non tassativi, ma orientativi e modificabili da parte della singola amministrazione locale, anche in base alle specifiche esigenze e specificità territoriali.

Circa i suddetti “criteri preferenziali”, l’art. 14 della legge reg. 24/94 – “Criteri preferenziali per la stipula delle convenzioni” così dispone:

1. In presenza di più cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), o consorzi operanti nel medesimo ambito di attività, ferma restando la garanzia della qualità del servizio e delle economicità di gestione, nella stipula delle convenzioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi sono criteri preferenziali in particolare i seguenti:

- a) legami con l’ambito territoriale di competenza dell’ente interessato a contrarre la convenzione;*
- b) consistenza numerica degli inserimenti lavorativi operati;*
- c) ininterrotta iscrizione all’albo regionale di cui all’articolo 5.*

A maggiore – anche se non esaustiva ed esclusiva – specificazione dei

suddetti criteri preferenziali, l'allegato n. 2 della DGR 4517/97 propone alcuni criteri con relativa ponderazione.

Tali criteri sono stati confermati e specificati dalla Circolare regionale del 18.03.2005 nel modo seguente:

- a) i legami con l'ambito territoriale di competenza dell'ente interessato, comprovabili attraverso le attività pregresse svolte nel medesimo territorio, la loro tipologia in rapporto a quella caratterizzante il servizio o bene oggetto della convenzione, la professionalità degli addetti, ecc.;*
- b) la consistenza numerica degli inserimenti lavorativi effettuati;*
- c) l'ininterrotta iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali del Veneto o di altra Regione.*

Spetta comunque al singolo ente locale, anche in forma associata con altri enti, elaborare dei criteri che tengano conto della specificità del servizio, nonché delle caratteristiche dei bisogni sociali espressi dal territorio di riferimento.

2.3 La disciplina del rapporto: convenzione

Circa il contenuto della convenzione, l'art. 15 della legge reg. 24/94 – “Convenzioni-tipo” prevede:

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381, adotta, con propria deliberazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, convenzioni-tipo per la disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali ed i consorzi e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale.

2. Le convenzioni-tipo di cui al comma 1 contengono i seguenti elementi:

- a) l'indicazione dei requisiti soggettivi degli organismi interessati alla convenzione;*
- b) le caratteristiche organizzative dell'attività posta in essere dalla cooperativa nonché le garanzie sull'osservanza delle norme contrattuali, di sicurezza ed igienico sanitarie;*
- c) le norme di vigilanza sull'osservanza della convenzione e le modalità di verifica dei risultati.*

La Regione ha provveduto all'emanazione della "convenzione-tipo" mediante DGR 4517/97.

Tale schema regionale può essere oggetto di integrazione da parte dei singoli enti in base alle proprie specificità e alle caratteristiche dei servizi oggetto di affidamento.

Si evidenzia infine quanto contenuto nella circolare regionale (di cui alla DGR 1231) in merito al contenuto della convenzione relativo alla facoltà di rinnovo:

Nella convenzione o nel relativo capitolato d'oneri deve essere specificamente prevista la facoltà per l'ente di rinnovare la convenzione, fatta salva la verifica della permanenza, in capo alla cooperativa affidataria, dei requisiti sociali e professionali richiesti e del raggiungimento dei risultati attesi.

In particolare, si ritiene che l'opportunità di procedere a rinnovo debba essere valutata positivamente dall'ente nel caso in cui il risultato dell'attività svolta dalla cooperativa affidataria sia positivo, in termini di promozione umana e di integrazione sociale. Pertanto, permanendo le ragioni che hanno portato al primo affidamento, la scelta di non confermare il rapporto con la cooperativa dovrà essere adeguatamente motivata.

Viceversa, se i risultati del lavoro non risultassero pienamente efficienti e produttivi, occorrerà valutare, nel dovuto contemperamento degli interessi, in maniera coerente con la prevalenza dell'interesse sociale dell'attività dei soggetti svantaggiati rispetto alla produttività, quando il risultato complessivo sia comunque sufficiente e perciò soddisfacente per l'ente, mirando al prevalente risultato sociale raggiunto.

Si ripresenta in tal senso il problema, per lo più tuttora irrisolto, dello sviluppo e applicazione di strumenti di valutazione dell'efficacia in termini di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Note

¹⁵ Relazione accompagnatoria DGR 4517/97.

¹⁶ Ibidem.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

1. Il quadro normativo regionale: considerazioni generali

In base alle previsioni contenute nella legge 381/91 la Regione Emilia Romagna è intervenuta con **Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 7** - “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale in attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381”. La norma è stata successivamente integrata e modificata con L.R. 18 marzo 1997 n. 6, L.R. 21 aprile 1999 n. 3, L.R. 13 novembre 2001 n. 38.

A recepimento della legge quadro 328/2000 la Regione è inoltre intervenuta con L.R. 12 marzo 2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e con L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

In particolare l’art 20, dedicato ai “Soggetti del Terzo settore ed altri soggetti senza scopo di lucro”, stabilisce:

1. La Regione e gli Enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica delle espressioni di auto-organizzazione della società civile in ambito sociale, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle associazioni di promozione sociale. La Conferenza regionale del Terzo settore, di cui all’articolo 35 della L.R. n. 3 del 1999, è lo strumento per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale ed i soggetti di cui sopra.

2. I soggetti di cui al comma 1 e gli altri soggetti senza scopo di lucro indicati all’articolo 1, comma 4 della legge n. 328 del 2000, partecipano alla programmazione, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi del sistema locale dei servizi sociali a rete, nei modi previsti dalla presente legge e dalle leggi di settore.

Con particolare riferimento alla funzione della cooperazione di inserimento lavorativo, con particolare riguardo alla finalità di inserimento in aziende esterne, si evidenzia la previsione dell'art. 9 della L.R. 7/94 relativa all'erogazione di **contributi alle aziende**. Norma in secondo momento integrata con la previsione dell'erogazione dei medesimi contributi alle cooperative sociali in caso di inserimenti lavorativi definitivi in cooperativa¹⁷.

Con riferimento alla definizione della **natura del rapporto** tra ente pubblico e cooperativa sociale di tipo B, il quadro normativo assunto dalla Regione attribuisce al rapporto una natura di contratto di **appalto**.

Tale impostazione trova conferma nell'art. 41 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 come anche modificata dalla L.R. 24 marzo 2004, n. 5¹⁸

In direzione diversa e possibile fonte di instaurazione di rapporti aventi natura di concessione (e non di appalto) è la previsione dell'art. 11 come sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 marzo 1997 n. 6): «*Comma 6. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione di servizi e la fornitura di beni di cui al comma 1 può essere affidata in concessione.*»

2. La convenzione di inserimento lavorativo: aspetti applicativi in ambito regionale

2.1 Requisiti di accesso al procedimento

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso l'art. 10, come sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 1997 n. 6, in tema di "*Partecipazione alle gare e scelta del contraente*", stabilisce al comma 1 che:

1. La partecipazione alle gare per l'appalto dei servizi di cui alla presente legge è subordinata all'assenza di cause di esclusione ed, in particolare, al rispetto delle norme contrattuali di lavoro, previdenziali e assicurative, nonché al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria definiti con direttiva adottata dalla Giunta regionale,

sentito il parere della Commissione consiliare competente.

6. La Giunta regionale, sulla base delle norme statali e comunitarie relative agli appalti di servizi, definisce con la direttiva di cui al comma 1:

- a) le cause di esclusione;*
- b) i requisiti per la partecipazione alle gare;*
- c) gli elementi per la valutazione della qualità dell'offerta;*
- d) la documentazione probatoria;*
- e) la metodologia di attribuzione dei punteggi da assegnare agli elementi di valutazione.*

In merito al requisito dell'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 381/91, si evidenzia la causa di cancellazione prevista dalla legge regionale 7/94, art. 4 comma 2: *Nel caso in cui il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del trenta per cento dei lavoratori remunerati, non si provvede alla cancellazione di cui alla lettera a) del comma 1 qualora il rapporto venga ripristinato entro sei mesi dalla data del ricevimento della diffida.*

Il comma 3 dell'art. 11 (come modificato dall'art. 3 L.R. 18 marzo 1997 n. 6 prevede la partecipazione al procedimento da parte dei **consorzi**: *I consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91 qualora le attività convenzionate siano esclusivamente svolte da cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge medesima.*

Rilevante è inoltre la previsione del comma 5 dello stesso articolo relativo alle **cooperative a scopo plurimo**: *5. Le cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge 381/91 che abbiano come scopo ed attività prevalente l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate possono essere iscritte contemporaneamente alle Sezioni A e B dell'Albo qualora al loro interno esista una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa per la gestione di servizi sociali-assistenziali-sanitari ed educativi. In tal caso la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della Legge 381/91 viene determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l'attività di tipo B.*

Il requisito oggettivo relativo all'obbligo dell'inserimento lavorativo di

persone svantaggiate è previsto dal comma 2 dell'art. 12: *Nelle convenzioni relative alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge 381/91 deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.*

2.2 Procedura e criteri di scelta della cooperativa

Come sopra evidenziato, il legislatore regionale colloca la procedura finalizzata al convenzionamento per l'inserimento lavorativo all'interno delle normali procedure di appalto di servizi, rinviando ad una specifica direttiva regionale la specificazione dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziari.

In tal senso il comma 1: *1. La partecipazione alle gare per l'appalto dei servizi di cui alla presente legge è subordinata all'assenza di cause di esclusione ed, in particolare, al rispetto delle norme contrattuali di lavoro, previdenziali e assicurative, nonché al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria definiti con direttiva adottata dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente.*

Per quanto riguarda i criteri di valutazione e di scelta della cooperativa e del progetto relativo alla gestione del servizio e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate l'art. 10 (commi 2-3-4) stabilisce:

2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al contratto, quali, tra l'altro, il merito tecnico, la qualità del progetto e del servizio, le sue modalità di gestione ed il prezzo.

3. Qualora la fornitura abbia ad oggetto beni o servizi diversi da quelli socio-assistenziali, sanitari ed educativi, il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati costituisce particolare elemento di valutazione qualitativa, sulla base dei criteri di ponderazione determinati con la direttiva della Giunta regionale di cui al comma 1.

4. Il bando di gara o il capitolato d'oneri indicano gli elementi di valutazione che saranno applicati e l'ordine di importanza loro attribuita.

2.3 La disciplina del rapporto: convenzione-tipo

Per quanto riguarda la disciplina del rapporto tra ente pubblico e cooperative sociali ed i relativi contenuti delle convenzioni assumono rilevanza gli artt. 11, 12, 13 e 14.

Art. 11 Convenzioni: 1. La Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Legge 381/91, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta schemi di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le Amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, rispettivamente per:

- a) la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;*
- b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge 381/91.*

Art. 12 Contenuti delle convenzioni

1. Le convenzioni di cui all'articolo 11 debbono almeno prevedere:

- a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento;*
- b) la durata della convenzione ed il regime delle proroghe;*
- c) i requisiti di professionalità e gli standard del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;*
- d) eventuale partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità;*
- e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 della Legge 381/91;*
- f) l'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture, ove necessaria;*
- g) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;*
- h) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;*
- i) le forme e le modalità di verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alla qualità dei servizi, alla migliore utilizzazione delle risorse e alla tutela degli utenti. Tali verifiche possono essere effettuate con il concorso delle associazioni dell'utenza e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;*
- l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;*

m) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;

n) le modalità di raccordo con i servizi competenti nella materia oggetto di convenzione;

o) qualora trattasi di cooperative di cui al comma 5 dell'art. 2, l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'art. 1 della Legge 381/91, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell'attività prevista dalla convenzione stessa.

2. Nelle convenzioni relative alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge 381/91 deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

Art. 13 Durata delle convenzioni

1. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti possono avere durata pluriennale, con verifiche annuali.

Note

¹⁷ *Art. 9 Interventi regionali per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate* (come modificato da comma 2 bis da art. 1 L.R. 18 marzo 1997 n. 6, e comma 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91, che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa sociale, anche per il venir meno della condizione di svantaggio. A tal fine la Regione può concedere ai datori di lavoro che assumono dette persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contributo pari al trenta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore ad anni due. Lo stesso contributo può essere concesso nel caso di assunzione tramite contratto di formazione-lavoro. Nel caso di trasformazione del contratto di formazione-lavoro in contratto a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni.

2. Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai due terzi dalla condizione di socio lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a quella di lavoratore dipendente, la Regione interviene in favore del datore di lavoro che li assuma con contratto a tempo indeterminato o di formazione-lavoro con:

a) contributi in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa documentata fino ad un tetto massimo di 5.164,57 Euro per l'adeguamento del posto di lavoro mediante la modifica, l'acquisto o la realizzazione di idonee attrezzature;

b) contributi fino al settanta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore ad anni due. Nel caso di trasformazione del contratto di formazione-lavoro in contratto a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni.

2 bis. I contributi di cui ai precedenti commi possono essere erogati, alle stesse condizioni e per la medesima durata, alle cooperative sociali iscritte nella sez. B del corrispondente albo regionale, che mantengono alle proprie dipendenze lavoratori per i quali siano venute meno le condizioni di svantaggio.

¹⁸ *Art. 41 Indicazioni per gli affidamenti e gli acquisti di servizi e prestazioni*

1. Gli enti locali, nel rispetto della disciplina statale e comunitaria vigente in materia di procedure di affidamento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi da parte della pubblica amministrazione, e per la valorizzazione dell'apporto dei soggetti di cui all'articolo 20, salvo quanto previsto all'articolo 44, privilegiano per la scelta del fornitore le procedure di affidamento ristrette e negoziate.

2. I contratti prevedono le modalità per la verifica periodica dei relativi adempimenti ed i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.

3. Gli enti locali valutano le offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della qualità e del prezzo, considerando il fattore prezzo con un peso inferiore al cinquanta per cento del peso complessivo.

4. La Giunta regionale definisce con proprio atto, sentito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, i requisiti generali per la partecipazione alle gare, nonché i criteri per la valutazione della qualità delle offerte.

REGIONE TOSCANA

1. Il quadro normativo regionale: considerazioni generali

La regione Toscana è intervenuta, in attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con **L.R. 24 novembre 1997, n. 87** "Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale."

Con tale legge la Regione *«riconosce e valorizza il ruolo delle cooperative sociali che operano con carattere di solidarietà per la promozione umana e per l'integrazione sociale dei cittadini».*

L'art. 2 stabilisce che *«il piano sanitario regionale e il piano integrato sociale regionale definiscono gli interventi per il sostegno e la valorizzazione delle cooperative sociali, nonché il loro apporto al perseguimento delle finalità della Regione e del sistema delle autonomie locali nei settori delle politiche sociali, sanitarie ed educative. [...] I piani di cui al comma 1 assicurano, altresì, la partecipazione delle cooperative sociali alle attività di programmazione ed alla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e delle iniziative inerenti la formazione e l'occupazione.»*

In particolare la legge detta norme: *«per l'istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali» e «per la fissazione dei criteri cui devono uniformarsi i rapporti convenzionali tra enti pubblici e cooperative sociali aventi sede legale nel territorio della Regione Toscana».*

Rispetto alla definizione della natura dei rapporti, la norma parla di "rapporti convenzionali". Inoltre, il comma 7 dell'art. 7 stabilisce che *«le convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/91, si stipulano [...] in deroga alla disciplina in materia di contratti*

della pubblica amministrazione, nei limiti di cui all'art. 5 della predetta legge, come modificato dall'art. 20 della legge 52/96.»

Si evidenzia inoltre la particolarità della previsione normativa che si riferisce a cooperative sociali aventi “sede legale” nel territorio regionale.

2. La convenzione di inserimento lavorativo: aspetti applicativi in ambito regionale

2.1 Requisiti di accesso al procedimento

L'iscrizione all'albo regionale costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 3, criterio soggettivo di accesso ai rapporti convenzionali. All'albo possono iscriversi *«le cooperative sociali e i consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/91 che hanno sede legale nel territorio della Regione».*

L'albo è articolato in sezioni provinciali ed è tenuto *«presso l'Amministrazione provinciale nel cui territorio ha sede legale la cooperativa ovvero il consorzio di cooperative».*

L'albo regionale è suddiviso in tre sezioni distinte relative alle cooperative di tipo A, di tipo B, ai consorzi costituiti come società cooperative la cui base sociale è formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali iscritte all'albo.

Requisito generale per l'iscrizione nelle sezioni A e B dell'albo è data da previsioni statutarie che *«attestino esplicitamente l'assenza di fini di lucro e prevedano finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunità, esclusivamente attraverso l'esercizio di una delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 381/91.»*

È chiara in tal senso l'esclusione della possibilità della cooperativa a scopo plurimo.

La norma definisce inoltre ulteriori requisiti specifici di iscrizione nella sezione B dell'albo:

a) presenza idonea di soci lavoratori, soci volontari o dipendenti quanto a numero e professionalità, al fine di garantire un corretto inserimento

delle persone svantaggiate;

b) presenza, finalizzata al loro inserimento lavorativo, di un numero di persone svantaggiate tale da rispettare il rapporto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 381/91.

Da evidenziare il punto a) che fissa il principio della necessità di lavoratori (soci o dipendenti, retribuiti o volontari) in numero e con professionalità adeguate, come condizione per un corretto inserimento delle persone svantaggiate.

L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali è inoltre condizionata all'applicazione, per i lavoratori, della normativa contrattuale vigente per il settore, nonché al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 5, della legge n. 381/91.

Sono ammessi ai suddetti "rapporti convenzionali" anche i consorzi purché iscritti all'albo regionale (sezione C) e costituiti da cooperative sociali in possesso dei suddetti requisiti.

Le attività ed i servizi che sono acquisiti dal consorzio devono essere realizzati da cooperative socie iscritte all'albo regionale. Nel caso in cui i consorzi stipolino le convenzioni, le cooperative incaricate della esecuzione delle stesse sottostanno ai criteri che hanno presieduto all'affidamento.

2.2 Procedura e criteri di scelta della cooperativa

L'art. 12 della legge regionale definisce i criteri per la selezione delle cooperative sociali e dei loro consorzi e le modalità per la valutazione delle offerte.

In tal senso la norma prevede che «le convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/91, si stipulano, di norma, previa presentazione di un progetto per la fornitura di beni o la gestione di servizi, che abbia come fine l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, nei limiti di cui all'art. 5 della predetta legge, come modificato dall'art. 20 della legge 52/96.»

Nel caso in cui vengano presentate più proposte per fornitura di beni o servizi, la scelta della cooperativa con cui stipulare la convenzione deve avvenire previa valutazione del progetto di inserimento lavorativo, predisposto per le

persone svantaggiate, del merito tecnico/organizzativo del progetto o della proposta presentata e del valore dell'eventuale apporto dei soci volontari.

La legge prevede l'emanazione di una direttiva regionale per la determinazione del punteggio da attribuire agli elementi richiamati.

Elemento di specificità rispetto agli altri contesti regionali è data dalla previsione per cui *«per la determinazione dei corrispettivi, si fa riferimento ai dati oggettivi di costo del lavoro derivanti dalla applicazione per i soci lavoratori o dipendenti del contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali, così come certificato da appositi provvedimenti emanati dal Ministero del Lavoro o dalle sue articolazioni regionali. Il costo del lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 381/91, è scorporato per i lavoratori svantaggiati degli oneri sociali non a carico della cooperativa. Analogamente, ai fini della determinazione dei corrispettivi, è fatto riferimento ai listini delle Camere di commercio circa i dati di costo delle attrezzature e del materiale necessario all'espletamento dei servizi o alla fornitura di beni.»*

Ulteriore elemento di specificità è dato dal richiamo del comma 4 dell'art. 5 della legge 381/91 relativo al caso di affidamento di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria mediante gare aperte a tutti i soggetti, non solo a cooperative sociali: *«Nel caso in cui si proceda all'appalto per la fornitura di beni o servizi, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 381/91, nei bandi di gara e nei capitolati di oneri deve essere prevista, quale elemento per l'aggiudicazione, la valutazione del programma di recupero e di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, insieme agli altri parametri di qualità e di costo da valutare, ai fini della individuazione dell'offerta più vantaggiosa.»*

2.3 La disciplina del rapporto: convenzione-tipo

La convenzione-tipo di cui al comma 1, per le cooperative di tipo B, oltre alle clausole del capitolato di oneri, deve contenere:

- a) *le linee guida ed il progetto-programma con l'indicazione del numero delle persone svantaggiate inserite nel lavoro, le caratteristiche dello*

- svantaggio, i piani individuali di inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i ruoli ed i profili professionali di riferimento, le eventuali figure di sostegno ritenute necessarie;*
- b) le misure di sicurezza adottate in relazione al posto di lavoro e al tipo di svantaggio delle persone inserite;*
- c) l'indicazione dell'eventuale impiego di volontari nell'attività connessa al recupero e all'inserimento lavorativo;*
- d) l'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività oggetto della convenzione e del referente per la parte pubblica;*
- e) la descrizione della fornitura del servizio;*
- f) i tempi di esecuzione delle prestazioni, la durata ed i termini della convenzione, il regime delle inadempienze e i casi di risoluzione della convenzione, i termini per la disdetta, il diritto di recesso, nonché la clausola di rinnovo previo accertamento dell'esistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;*
- g) la determinazione del corrispettivo commisurato all'effettivo costo della fornitura oggetto della convenzione, le modalità di pagamento e di verifica degli adempimenti contrattuali, nonché l'indicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento;*
- h) le modalità di verifica e vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei beni o servizi forniti;*
- i) l'impegno della cooperativa al rispetto della normativa nazionale e regionale riguardante l'organizzazione delle attività oggetto della convenzione; l'impegno all'applicazione dei vigenti contratti di lavoro per gli operatori, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti e del personale volontario.*

Le suddette clausole possono essere inserite nei bandi di gara di appalto e nel capitolato di oneri per le forniture di beni e servizi d'importo superiore alla soglia comunitaria, assoggettate alla normativa di cui al comma 4 dell'art. 5 legge 381/91 come modificato dall'art. 20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Al fine di prevenire forme di rapporto riconducibili alla mera somministrazione di manodopera, la norma prevede che «*i rapporti convenzionali tra l'ente*

pubblico e la cooperativa devono essere caratterizzati da reciproca autonomia organizzativa. L'ente affida in gestione il servizio e la cooperativa provvede all'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori che concorrono alla realizzazione del servizio stesso.»

Al fine di garantire, attraverso la continuità, un elevato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura dei servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti e continuative possono aver durata pluriennale, previo inserimento di clausole di revisione periodica del prezzo.

Gli enti pubblici titolari delle convenzioni con cooperative sociali iscritte all'albo sono tenuti a verificare l'andamento della convenzione per gli aspetti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare la tenuta amministrativa del personale e la sicurezza degli impianti, dei beni mobili ed immobili. A tale scopo l'ente pubblico può richiedere alla cooperativa convenzionata, in qualsiasi momento, copia della documentazione afferente lo svolgimento dell'attività.

REGIONE UMBRIA

1. Il quadro normativo regionale: considerazioni generali

La Regione Umbria è intervenuta con **legge regionale n. 9 del 17.02.2005** “Norme sulla cooperazione sociale”

Con tale legge la regione *«riconosce il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini nell'interesse generale della comunità.*

A tal fine, in particolare: a) istituisce e regola l'Albo regionale delle cooperative sociali; b) determina le modalità di raccordo ed integrazione con l'attività e la programmazione dei servizi sociali, sanitari, educativi, di formazione professionale, di turismo a fini sociali per soggetti svantaggiati, di sviluppo dell'occupazione e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate; c) fissa i criteri per gli affidamenti dei servizi cui debbono uniformarsi contratti e convenzioni tra cooperative sociali, consorzi ed enti ed aziende pubbliche; d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale; e) istituisce e determina le funzioni della Commissione regionale della cooperazione sociale.»

Per quanto riguarda il sostegno alla cooperazione sociale, e specificatamente il sostegno all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, l'art. 7 prevede che *«Per il sostegno degli effettivi inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati da parte delle cooperative sociali di tipo B saranno utilizzati gli strumenti previsti dalla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri benefici concessi per le medesime finalità e le cooperative facenti parte di un consorzio non*

ne possono usufruire qualora sul medesimo progetto sia già stato finanziato il consorzio stesso».

Da evidenziare inoltre la previsione della norma per cui *«Le cooperative sociali e i loro consorzi possono promuovere azioni di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in attuazione e in conformità della legislazione nazionale e regionale di riferimento. Possono altresì promuovere accordi tra enti pubblici, società a partecipazione pubblica e cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'articolo 5, della legge n. 381/1991»*: in tal senso la norma introduce, quale criterio interpretativo della natura del rapporto tra ente pubblico e cooperativa sociale di tipo B, l'istituto giuridico dell'**accordo**.

In tal senso il comma 5 dell'art. 4: *5. La Giunta regionale definisce annualmente l'importo delle risorse da destinare all'acquisto di beni e servizi dalle cooperative sociali di tipo B iscritte all'Albo secondo le modalità previste dall'articolo 5, della legge n. 381/1991 e ne promuove l'inserimento negli accordi di programma di cui all'articolo 11 della presente legge.*

2. La convenzione di inserimento lavorativo: aspetti applicativi in ambito regionale

2.1 Requisiti di accesso al procedimento

In merito al requisito obbligatorio dell'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali ed al relativo requisito della percentuale minima di persone svantaggiate inserite, la norma stabilisce che *«Possono partecipare alle procedure di affidamento di cui al comma 1 della presente legge, le cooperative ed i consorzi iscritti all'Albo di cui all'articolo 2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto dei contratti e delle convenzioni in essere.»*

La legge, per le cooperative di nuova costituzione, stabilisce inoltre che:

- *Le cooperative di nuova costituzione che richiedono l'iscrizione alla Sezione B trasmettono alla Commissione regionale di cui all'articolo 9,*

entro dodici mesi dalla data di iscrizione, la documentazione attestante l'inserimento di almeno il trenta per cento di lavoratori svantaggiati.

- Il mancato inserimento della quota di lavoratori svantaggiati di cui al comma 3, comporta la cancellazione dall'Albo.

Trattasi di una norma che evidenzia la consapevolezza del problema di documentare la presenza del 30% di persone svantaggiate già in fase iniziale di richiesta di iscrizione all'albo regionale.

2.2 Procedura e criteri di scelta della cooperativa

La legge regionale rinvia a specifico provvedimento regionale la specificazione della procedura e dei criteri di scelta della cooperativa. L'art. 4 "Affidamenti e convenzioni" della legge regionale fissa comunque i seguenti indirizzi:

1. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, approva il tariffario regionale e stabilisce, nel rispetto delle norme vigenti in materia, i criteri e le procedure per l'affidamento dei servizi e gli schemi di convenzione cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica.

2. Le procedure di affidamento di servizi alle cooperative sociali tengono conto di criteri qualitativi, stabiliti con atto della Giunta regionale, sentite le parti sociali, sulla base del Piano sociale regionale, in particolare si terrà conto delle esperienze maturate nel settore, della capacità di rapporto con il territorio, della validità del progetto di intervento in relazione agli obiettivi individuati dall'ente, della professionalità e qualificazione degli operatori, della continuità del servizio nel rispetto dei diritti degli utenti, della creazione di occupazione stabile per i soggetti svantaggiati. L'affidamento dei servizi deve rispettare il tariffario regionale di cui al comma 1.

4. I contratti e le convenzioni relative alla gestione dei servizi, caratterizzate da prestazioni ricorrenti, sono di durata triennale e possono essere rinnovati sulla base delle valutazioni qualitative di cui all'articolo 6, comma 1, tenendo conto anche del grado di soddisfazione dei committenti e utenti.

2.3 La disciplina del rapporto: convenzione-tipo

Per quanto riguarda la disciplina del rapporto tra ente pubblico e cooperative sociali la normativa regionale, tramite l'art. 5 "Qualità della cooperazione sociale" fissa le seguenti linee guida generali.

- 1. La Giunta regionale definisce, sentita la Commissione regionale per la cooperazione sociale, i criteri di valutazione della qualità dei servizi affidati.*
- 2. Gli enti pubblici e/o loro associazioni che stipulano contratti e convenzioni con le cooperative sociali operano un monitoraggio sulla qualità ed efficienza dei servizi e sul rispetto dei criteri di affidamento degli stessi, sulle modalità di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.*
- 3. I risultati del monitoraggio di cui al comma 2 sono trasmessi annualmente e alla scadenza dei contratti o delle convenzioni alla Giunta regionale, la quale sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, ne valuta la coerenza con i criteri di cui al comma 1, ai fini dell'implementazione del sistema di qualità.*

L'articolo 6 "Determinazione dei corrispettivi" stabilisce altresì che «*Nei contratti o convenzioni aventi per oggetto la fornitura di servizi e/o beni da parte di cooperative sociali di tipo B e non riconducibili alla tipologia del comma 1, deve essere comunque specificata la quantificazione oraria delle prestazioni ed il corrispettivo onere per la stazione appaltante non può mai essere inferiore al disposto del tariffario regionale.*»

REGIONE LAZIO

1. Il quadro normativo regionale: considerazioni generali

La regione Lazio è intervenuta con legge **L.R. 27 Giugno 1996, n. 24 - Disciplina delle cooperative sociali.**

Con tale norma la regione persegue le seguenti finalità.

«La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione e dei suoi compiti istituzionali, nonché in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, promuove, favorisce e sostiene lo sviluppo delle cooperative sociali riconoscendone il ruolo di promozione umana e di integrazione sociale con particolare riferimento alle persone svantaggiate.»

La legge (art. 8) evidenzia le forme di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione: *«Nell'ambito degli atti di programmazione regionale dell'attività socio-sanitaria di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, è previsto l'apporto delle cooperative sociali e sono determinate le modalità di raccordo con l'intervento regionale.»*

Circa la natura del rapporto tra cooperative sociali di tipo B ed enti pubblici, si evidenzia il riferimento all'istituto della concessione: *«Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, previste nelle convenzioni tipo, la gestione dei servizi e la fornitura di beni di cui al comma [...] può essere affidata in concessione.»*

Tra le forme di sostegno delle cooperative sociali previste dall'art. 13 si evidenzia quanto previsto al comma 3, relativo alla previsione di una "quota

riservata” di commesse alle cooperative sociali: *«Allo scopo di favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, l’amministrazione regionale e quella degli enti da questa dipendenti riservano annualmente una quota dell’affidamento dei lavori concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l’acquisizione dei beni e servizi, alle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), e loro consorzi.»*

2. La convenzione di inserimento lavorativo: aspetti applicativi in ambito regionale

2.1 Requisiti di accesso al procedimento

La norma stabilisce che ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 381 del 1991, come sostituito dall’articolo 20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, l’iscrizione all’albo è condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative sociali e gli enti pubblici. La cancellazione dall’albo comporta la risoluzione delle convenzioni.

Tra i requisiti soggettivi di iscrizione all’albo si evidenziano i seguenti:

- a) le cooperative sociali aventi sede legale e che svolgono attività nella Regione;
- b) i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. Nella predetta percentuale almeno la metà deve essere costituita da cooperative sociali iscritte nell’albo della regione Lazio.

I consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 381 del 1991 e successive modificazioni, qualora le attività convenzionate siano svolte esclusivamente dalle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).

Condizione di iscrizione all’albo è il rispetto delle percentuali minime di inserimento di persone svantaggiate; qualora il numero delle persone svantaggiate, di cui all’articolo 4 della legge n. 381 del 1991, scenda al

di sotto della misura del trenta per cento dei lavoratori remunerati, non si provvede alla cancellazione nel caso la compagine sociale venga riequilibrata entro sei mesi dalla data in cui si è verificata l'irregolarità.

La norma rinvia ad ulteriore provvedimento mediante il quale la Regione rende noti, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 381 del 1991, come sostituito dall'articolo 20 della legge n. 52 del 1996, i requisiti e le altre condizioni richieste per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1, al fine dell'iscrizione nelle apposite liste regionali previste dal citato articolo 5, degli organismi analoghi alle cooperative sociali, aventi sede negli altri Stati membri della Unione Europea.

2.2 Procedura e criteri di scelta della cooperativa

Per la scelta dei contraenti per l'aggiudicazione delle forniture dei beni e servizi a cooperative sociali di tipo b, la norma prevede la valutazione dei seguenti elementi:

- a) la solidità dell'impresa;
- b) il possesso degli standards funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
- c) il rispetto delle norme in materia di lavoro;
- d) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
- e) la qualificazione professionale degli operatori;
- f) la valutazione comparata costi/qualità desunta da omologhi servizi pubblici o privati.

Oltre ai suddetti elementi deve essere valutato anche il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati, con particolare riferimento a:

- a) il numero dei soggetti svantaggiati e la tipologia dello svantaggio;
- b) le prestazioni lavorative richieste e le attività formative svolte;
- c) la presenza di programmi formativi individualizzati ed il numero e la qualifica di eventuali figure di sostegno.

2.3 La disciplina del rapporto: convenzione-tipo

Anche in relazione all'emanazione di convenzione-tipo, la legge (art. 9) rinvia ad ulteriore provvedimento regionale tramite il quale la Giunta

regionale adotta, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 381 del 1991, sentita la consulta regionale per la cooperazione di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 10, schemi di convenzioni tipo per regolare i rapporti tra le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale e le cooperative sociali, relativamente anche alla fornitura dei beni e servizi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 381 del 1991, come sostituito dall'articolo 20 della legge n. 52 del 1996.

L'art. 10 definisce i contenuti degli schemi di convenzioni-tipo.

Gli schemi di convenzioni-tipo di cui all'articolo 9, differenziate per diversa tipologia di attività, debbono comunque contenere:

- a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e delle modalità di svolgimento;
- b) la durata della convenzione in rapporto alla tipologia del servizio;
- c) gli standards relativi al personale impiegato, con l'indicazione dei requisiti di professionalità, in particolare del responsabile tecnico dell'attività;
- d) l'eventuale partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità;
- e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 2, della legge n. 381 del 1991;
- f) gli standards tecnici relativi alle strutture ed alle attrezzature;
- g) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;
- h) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
- i) le forme e le modalità di verifica e di vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
- l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
- m) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;
- n) l'obbligo della tenuta del libro matricola;
- o) le modalità di raccordo con le strutture pubbliche competenti nella materia oggetto della convenzione;
- p) gli estremi della autorizzazione amministrativa prevista dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività da svolgere.

Oltre ai suddetti contenuti, gli schemi di convenzione-tipo relativi alla

fornitura di beni e servizi di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991, ai fini della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro di persone svantaggiate, debbono prevedere i criteri per determinare il numero dei lavoratori svantaggiati sia in relazione all'entità della fornitura affidata sia al grado di produttività ed al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate da inserire.

In merito alla questione della “determinazione dei corrispettivi” la norma prevede che per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge n. 381 del 1991, i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di commercio o le perizie asseverate da parte di ordini professionali.

REGIONE PUGLIA

1. Il quadro normativo regionale: considerazioni generali

La Regione Puglia è intervenuta con Legge Regionale n. 21 del 1 settembre 1993 – Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali.

Con tale norma la *«Regione Puglia, nel rispetto degli artt. 45 e 177 della Costituzione, nonché dell'art. 17 dello Statuto, in armonia con la normativa nazionale, promuove iniziative a sostegno delle cooperative sociali e ne favorisce lo sviluppo.»*

Con riferimento all'esigenza di raccordo con la formazione professionale *«la Regione, nella predisposizione degli atti di programmazione in materia di formazione professionale, favorisce:*

- a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base e all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione e il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;*
- b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati.»*

Rispetto alle politiche attive del lavoro *«la Regione riconosce nelle cooperative sociali il soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a nuova occupazione. In particolare possono essere previste forme di intervento volti a **favorire l'affidamento alle cooperative sociali della fornitura di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche** ed a promuovere, nell'ambito della Regione, lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale».*

In relazione al problema della definizione della natura del rapporto di

“convenzione” il legislatore regionale non esprime un orientamento preciso facendo riferimento sia all’appalto (art. 6 comma 2) sia alla concessione (art. 6 comma 3).

Elemento di specificità della norma rispetto al contesto nazionale è data dalla previsione delle cooperative sociali a **scopo plurimo**. La norma ammette cooperative sociali che esercitano contestualmente le attività di cui ai punti a) e b) dell’art. 1 della legge 8/11/1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento indicate nell’oggetto sociale devono essere tali da postulare attività coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ex art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- b) il collegamento funzionale tra le tipologie di cui ai punti A e B dell’art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 deve essere chiaramente indicato nello statuto sociale;
- c) l’organizzazione amministrativa delle cooperative sociali deve consentire la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

2. La convenzione di inserimento lavorativo: aspetti applicativi in ambito regionale

2.1 Requisiti di accesso al procedimento

Requisito di accesso al procedimento è l’iscrizione all’albo regionale previsto dall’art. 4 della legge regionale.

Le cooperative sociali a scopo plurimo di cui all’art. 2, comma 3 bis, sono iscritte sia nella sezione A che nella Sezione B. La verifica delle condizioni necessarie per l’ammissibilità dell’operato di queste cooperative sociali è demandata agli organi di vigilanza competenti.

Rispetto all’ambito territoriale di riferimento la norma prevede che possono chiedere l’iscrizione all’albo regionale le cooperative ed i consorzi con

“sede sociale nel territorio regionale”.

La richiesta di iscrizione all' albo regionale viene inoltrata dalla cooperativa all'Assessorato regionale al lavoro e cooperazione unitamente alla sottoindicata documentazione:

- atto costitutivo e statuto che specifichi l'oggetto dell'attività (tipo A e/o B). Per le cooperative sociali a scopo plurimo lo statuto sociale deve prevedere espressamente il collegamento funzionale tra le attività di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
- libro dei soci comprensivo della sezione apposita riguardante gli eventuali soci volontari;
- certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni o/e iscrizioni prescritte per legge per avviare e attuare l'attività;
- relazione sull'attività svolta ove si tratti di cooperative già operanti;
- certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione ed attestante la condizione di persona svantaggiata.

Qualora venga rilevato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, la Regione diffida la Cooperativa a ripristinare lo stato preesistente entro 180 giorni dalla data dell'invito ad adempiere.

2.2 Procedura e criteri di scelta della cooperativa

La legge non si sofferma specificatamente sugli aspetti procedurali e sui relativi criteri di scelta della cooperativa sociale.

Si evidenzia il riferimento alla “gara d'appalto” del comma 2 dell'art. 6: *«Se sono presenti nel territorio di competenza del committente ente pubblico più cooperative sociali iscritte all'Albo di cui al 1° comma dell'art. 4, che provvedono alla fornitura dei beni e servizi richiesti, per l'individuazione del contraente, viene fatto ricorso alla gara d'appalto.»*

Si evidenzia inoltre il riferimento alla “concessione” del comma 3 dell'art. 6: *«L'amministrazione regionale, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici sottoposti alla vigilanza dell'Amministrazione regionale possono affidare in concessione alle cooperative iscritte all'Albo di cui al precedente art. 2 e ai consorzi di cui all'art. 8 della legge 8-11-1991, n. 381 la realizzazione di opere pubbliche e la gestione di servizi pubblici diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, mediante convenzioni finalizzate a creare*

opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui al 2° comma dell'art. 2 della presente legge.»

2.3 La disciplina del rapporto: convenzione-tipo

La legge si limita a prevedere un apposito provvedimento di Giunta regionale di approvazione dello schema di convenzione-tipo per i rapporti fra le cooperative e le pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale: tale provvedimento ha il compito di prevedere i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

REGIONE CALABRIA

1. Il quadro normativo regionale: considerazioni generali

La regione Calabria, in attuazione della legge 381/91, è intervenuta con Legge Regionale 3 Marzo 2000, n. 5 - Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.

Con tale norma la Regione, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, favorisce e sostiene le cooperative sociali, riconoscendone il ruolo di promozione della solidarietà sociale.

Con particolare riferimento alle cooperative sociali di tipo B, la norma:

- istituisce l'albo regionale delle cooperative sociali;
- determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali, di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;
- fissa i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi e gli enti pubblici;

In tal senso «la Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo specifico in ragione della finalità pubblica, della democraticità e della imprenditorialità che la contraddistinguono. Nell'ambito dei propri atti di programmazione la Regione individua strumenti atti a favorire il raccordo e la collaborazione dei Servizi pubblici in materia socio-assistenziale, sanitaria, educativa, formativa e di sviluppo dell'occupazione con l'attività svolta dalle cooperative sociali e dai loro consorzi.

In particolare i piani e gli interventi programmatori regionali (socio-sanitario, assistenziale, formazione professionale, agricolo, ambientale, artigianale, dei trasporti ecc.) devono definire le previsioni circa le modalità della partecipazione delle cooperative sociali e dei consorzi al perseguimento delle finalità di sviluppo della regione [...]».

Sull'esigenza di raccordo con le politiche attive del lavoro «*la regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzato a sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro. Nell'ambito delle possibilità offerte dalla normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere **l'attività di formazione sul lavoro** svolta dalle cooperative di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91.*»

Altrettanto in evidenza è l'esigenza di raccordo con le attività di formazione professionale. In tal senso la norma prevede che «*la programmazione regionale e gli atti regolamentari nel campo della formazione professionale debbono prevedere interventi atti a favorire:*

- *la realizzazione, d'intesa con le cooperative, della formazione di base e dell'aggiornamento degli operatori attraverso l'individuazione, la definizione e il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;*
- *lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati, in particolare per le attività realizzate mediante il ricorso al Fondo Sociale europeo e ad altre provvidenze comunitarie.»*

Significativo è il contenuto dell'art. 14 come forma di incentivazione per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in aziende esterne successivamente ad un periodo di permanenza in cooperativa.

Con tale norma «*la Regione favorisce l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge n. 381/91, che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa sociale, anche per il venir meno della condizione di svantaggio, curando l'applicazione delle leggi in materia di collocamento obbligatorio ed incentivando forme di*

accompagnamento all'inserimento lavorativo attraverso anche l'istituzione di borse lavoro e di tirocini formativi.

Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai due terzi dalla condizione di socio-lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a quella di lavoratore dipendente, la Regione interviene in favore delle imprese di cui al comma 1 che li assuma con contratto a tempo indeterminato o di formazione lavoro con:

a) contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa documentata fino ad un tetto massimo di lire 10 milioni per l'adeguamento del posto di lavoro mediante la modifica, l'acquisto o la realizzazione di idonee attrezzature;

b) contributi fino al 70 per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore ad anni due. Nel caso di trasformazione del contratto di formazione-lavoro in contratto a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni.»

Si evidenzia inoltre che l'art. 22 "Norme di incentivazione" include tra le tipologie di intervento anche «iniziative per favorire l'affidamento alle cooperative sociali di forniture di beni o servizi da parte degli enti pubblici», nonché «erogazione ad enti locali ed enti pubblici di contributi per consentire l'affidamento a cooperative sociali, che con loro stipulano convenzioni sotto forma di concessione, per la gestione dei servizi e delle aziende confiscate ad esponenti della criminalità mafiosa (Legge 575/65 e Decreto Legge 230/89)».

2. La convenzione di inserimento lavorativo: aspetti applicativi in ambito regionale

2.1 Requisiti di accesso al procedimento

L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la stipula di convenzione fra le cooperative, i consorzi e gli enti pubblici che operano in ambito regionale (art. 4 comma 1).

Le cooperative sociali che svolgono attività agricole, industriali, commerciali

e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) presenza di lavoratori idonea, per numero e professionalità, a garantire un corretto inserimento delle persone svantaggiate;
- b) inserimento di persone svantaggiate nel rapporto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 381/91.

L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali di cui ai precedenti commi è comunque condizionata alla regolare assunzione e all'applicazione ai lavoratori della normativa contrattuale vigente per il settore, nonché al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 e 5, della legge 381/91.

Per l'iscrizione alla sezione C dell'albo regionale di cui all'art. 3, i consorzi di cooperative devono essere costituiti per non meno del 70 per cento da cooperative sociali.

2.2 Procedura e criteri di scelta della cooperativa

La Regione e gli enti pubblici evidenziano in appositi capitoli di bilancio gli stanziamenti relativi al finanziamento di attività da realizzarsi tramite convenzione con le cooperative sociali ed i consorzi, pubblicizzandoli e proponendo specifiche convenzioni.

Le cooperative sociali o i consorzi iscritti nell'albo regionale che intendono concorrere all'aggiudicazione dell'incarico presentano specifico progetto.

Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-assistenziali, sanitari ed educativi, a sensi dell'art. 5 della legge 381/91, particolare elemento oggettivo da valutare è il **progetto di inserimento** dei soggetti svantaggiati che deve riportare:

- a) numero dei soggetti svantaggiati;
- b) tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;
- c) ruolo e profilo professionale di riferimento;
- d) presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno.

A parità di condizioni, la scelta è determinata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) attività svolta nel territorio su cui è previsto l'intervento;
- b) attività svolta in forma regolare e continua nello specifico settore.

I criteri, gli standard, i requisiti previsti per le cooperative sociali ed i consorzi per la gestione dei servizi valgono anche per tutti gli enti, associazioni, gruppi cooperative e quanti a diverso titolo, gestiscono o organizzano servizi per conto o su finanziamento della Regione e degli enti pubblici nei settori sociale, sanitario, assistenziale, educativo e formativo.

2.3 La disciplina del rapporto: convenzione-tipo

Pur rinviando a specifico provvedimento di Giunta regionale relativo all'approvazione di uno schema di convenzione-tipo, la legge fissa i seguenti contenuti delle stesse convenzioni:

- a) l'individuazione dei soggetti e l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento;
- b) la durata della convenzione;
- c) i requisiti di professionalità del personale impiegato ed in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;
- d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio, in relazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 della legge 381/91;
- e) gli standards tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- f) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;
- g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
- h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
- i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
- l) l'obbligo e le modalità di assicurazione sia del personale che degli utenti;
- m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;
- n) le forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti, finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei loro bisogni.

Le convenzioni relative alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 381/91, oltre ai contenuti precedenti, devono prevedere:

- a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro per persone svantaggiate;
- b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati da inserire nell'ambito della convenzione sia in relazione all'entità della fornitura affidata che al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate da inserire;
- c) deve essere prevista la conformità a quanto indicato nel decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Per quanto riguarda la “determinazione dei corrispettivi” per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 381/91, la norma stabilisce che *«i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di commercio o perizie asseverate da parte di ordini professionali.»*

Pagamento dei corrispettivi: al fine del pagamento dei corrispettivi, le prestazioni delle cooperative sociali e dei soggetti senza fine di lucro sono parificate a quelle fornite dal personale dipendente dei servizi pubblici.

FORMULARIO

**BOZZA DI DELIBERA COMUNALE
PER UNA CONVENZIONE
DI INSERIMENTO LAVORATIVO**

Il Presidente dà la parola all'Assessore..... che espone quanto segue:

L'art. 3 TUEL 267/2000 definisce quale compito costitutivo dell'ente locale quello di *“rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo”*.

In tal senso l'Amministrazione comunale intende valorizzare le risorse presenti nel territorio impegnate in attività di promozione della comunità locale con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione.

In particolare, al fine di favorire, lungi da logiche assistenziali, percorsi di integrazione sociale e lavorativa di persone in situazione di svantaggio del proprio territorio, l'Amministrazione intende favorire lo sviluppo e consolidamento delle cooperative sociali presenti nel territorio costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1, lettera b, mediante l'affidamento della fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91, come modificato dall'art. 20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”*.

A tal fine si ritiene opportuno, per ragioni di natura tecnica, economica e di opportunità sociale, considerare la proposta, formulata dalla Società Cooperativa Sociale a r.l., di stipula, anche ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, di un accordo convenzionale per la gestione del servizio di nel territorio comunale finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991. La Società Cooperativa Sociale a r.l., senza scopo di lucro, iscritta all'albo delle cooperative a mutualità prevalente, sezione Cooperazione Sociale e all'albo regionale previsto dalla legge regionale, opera sin dal gestendo attività produttive di beni e servizi (*tra cui.....l'attività oggetto della convenzione*), finalizzate

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Sin dalla sua costituzione la cooperativa ha espresso un profondo radicamento nel territorio comunale, (stabilendosi la propria sede legale e operativa), intessendo rapporti con altre realtà associative, istituzioni pubbliche e private, gruppi, ecc., in particolare inserendo persone svantaggiate residenti nel territorio comunale per la promozione di percorsi di integrazione lavorativa nel sistema produttivo, evitando interventi assistenziali, con il conseguente beneficio economico in termini di riduzione di intervento assistenziale diretto o indiretto del Comune.

In riferimento alla qualità del servizio erogato, la cooperativa ha dimostrato piena affidabilità nel rapporto in essere con il Comune di e con altri Comuni limitrofi. Si segnala inoltre l'appartenenza della cooperativa al Consorzio, realtà che associa cooperative sociali operanti a livello provinciale, di cui di tipo B, con la conseguente diffusione tra le cooperative delle conoscenze ed esperienze acquisite a garanzia e sviluppo della qualità dei servizi e dell'affidabilità delle singole imprese. Il Consorzio inoltre, mediante personale specializzato, supporta la cooperativa nella realizzazione di progetti educativi individualizzati a favore delle persone svantaggiate inserite finalizzati all'inserimento lavorativo nel sistema produttivo esterno.

Accertata quindi la garanzia della qualità del servizio e l'economicità della gestione, visto quanto disposto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale, applicative di quanto disposto dall'art. della legge regionale

- Ipotesi 1: visto che il progetto di gestione del servizio presentato dalla cooperativa sociale è stato scelto dall'ente affidante in seguito all'applicazione della procedura prevista dalla suddetta normativa regionale e che quindi si può addivenire alla stipula della convenzione di inserimento lavorativo con la stessa cooperativa;

- Ipotesi 2: si ritiene, dati i requisiti della cooperativa in termini di legami con l'ambito territoriale di competenza dell'ente affidante, di consistenza numerica degli inserimenti lavorativi operati, di ininterrotta iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 9 della legge 381/1991, (*ecc., seguono altri requisiti previsti dalla normativa regionale*) e all'art. della legge regionale, che la stessa cooperativa possa essere ritenuta un interlocutore con carattere di esclusività ed unicità.

Senza pregiudizio dei diritti di terzi, nel perseguimento del pubblico interesse, secondo condizioni, clausole e modalità previste da apposita convenzione, si ritiene valida l'ipotesi di accordo che affida alla cooperativa la gestione del servizio di del territorio comunale finalizzata all'occupazione di persone in situazione di svantaggio, riservandosi l'ente affidante la più ampia facoltà di controllo qualitativo e di verifica dei risultati raggiunti.

Anche sotto il profilo economico l'accordo risulta conveniente per l'Amministrazione rispetto ad ipotesi di gestione diretta e congruo rispetto ad altre situazioni comparabili ottenute con procedimenti concorrenziali. A ciò va aggiunto il vantaggio economico, in termini di riduzione di intervento assistenziale, collegato ai progetti di inserimento lavorativo attivati.

È stato acquisito anche il progetto del "servizio inserimento lavorativo" contenente obiettivi e linee metodologiche ed organizzative, nonché un sistema di garanzia e valutazione della qualità.

In merito alle modalità procedurali adottate, si sono assunti i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 11 della legge 241/1990 che prevede la possibilità di conclusione di accordi tra amministrazione procedente e soggetti interessati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse.
- l'art. 5 della legge 381/1991, come sostituito dall'art. 20 della legge 24 gennaio 1996, n. 52, "Legge comunitaria 1994", in particolare i commi 1,2,3, trattandosi di fornitura di servizi il cui importo stimato al netto dell'Iva risulta inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.
- l'art. della legge regionale che individua i criteri di scelta della cooperativa sociale affidataria e le deliberazioni della Giunta Regionale

Si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il seguente schema di provvedimento [...]

Si apre la discussione [...]

Terminata la discussione il Presidente pone ai voti l'argomento [...]

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione introduttiva esposta dall'Assessore.....;
Ritenuto di affidare allaSocietà Cooperativa Sociale, con sede in, a decorrere dal e per la durata di anni, la gestione del servizio di alle condizioni e clausole tutte previste dallo schema di convenzione che si compone di n. articoli;

Visto l'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, come sostituito dall'art. 20 della legge 24 gennaio 1996, n. 52, "Legge comunitaria 1994";

Visto l'art. della legge regionale

Vista la deliberazione della Giunta Regionale

Visti gli allegati pareri previsti dall'art. 49 del TUEL 267/2000;

Visto l'esito della votazione sopra riportato;

DELIBERA

1. di affidare alla Società Cooperativa Sociale a r.l., con sede in, a decorrere dal e per la durata di anni, la gestione del servizio di alle condizioni e clausole tutte previste dallo schema di convenzione che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate contenente obiettivi e linee metodologiche ed organizzative, nonché il sistema di garanzia e valutazione della qualità;

3. di dare atto che la spesa prevista, pari a L. annue Iva 20% esclusa, appare congrua e di sicura convenienza nei confronti sia di un'ipotesi di gestione diretta, sia delle verifiche effettuate sui prezzi di mercato, tenuto conto anche dei benefici economici derivanti all'Amministrazione comunale in termini di riduzione di intervento assistenziale a favore delle persone svantaggiate inserite al lavoro;

4. di imputare la spesa prevista al capitolo.....

5. di autorizzare il ad intervenire alla firma della suddetta convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

**SCHEMA DI CONVENZIONE-TIPO
PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO**

(con riferimento allo schema previsto dalla normativa regionale del Veneto)

L'anno....., il giorno..... del mese di

tra le parti

Ente con sede in nella persona del Dirigente
.....

e

Cooperativa con sede in..... nella persona del
Legale rappresentante sig.

PREMESSO

- che l'Ente con delibera della Giunta/Consiglio n. del..... ha approvato l'atto di indirizzo per il convenzionamento diretto con le cooperative sociali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), per l'affidamento della fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91, come modificato dall'art. 20 della legge 52/1996;
- che con il medesimo atto l'Ente....., nell'interesse generale della comunità locale, ha inteso promuovere l'occupazione di persone in situazione di svantaggio mediante la realizzazione di progetti individualizzati di inserimento lavorativo, stipulando a tale scopo una convenzione con una cooperativa sociale ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91, come modificato dall'art. 20 della legge 24 gennaio 1996, n. 52, in particolare i commi 1,2, 3, trattandosi di fornitura di servizi il cui importo stimato al netto dell'Iva risulta inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;
- che l'Ente.....con.....del.....ha ritenuto di applicare il suddetto atto di indirizzo per la gestione del servizio di.....;
- che la cooperativa ha presentato domanda in data prot. N. con la quale ha manifestato la propria disponibilità e capacità a fornire il servizio di; (oppure) che la cooperativa ha presentato l'offerta relativa alla gestione del servizio di
- che l'Ente ha ritenuto di accogliere la domanda/offerta della cooperativa

....., dopo verifica dei criteri e dei requisiti previsti dall'art. della legge regionale e a quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta Regionale

• che con atto il servizio in argomento è stato affidato alla cooperativa sociale..... per le motivazioni in esso contenute;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Attività e oggetto della convenzione

L'Ente..... affida il servizio di alla cooperativa sociale verso pagamento del corrispettivo determinato dall'articolo della presente convenzione.

La cooperativa si impegna ad organizzare la relativa attività impiegando in essa le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91 nella percentuale minima prevista dallo stesso articolo. La cooperativa si impegna inoltre a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni previste dalla presente convenzione.

Articolo 2

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata con decorrenza dal

La presente convenzione potrà essere rinnovata dall'Ente su richiesta della cooperativa, previa verifica della permanenza in capo alla stessa dei requisiti sociali e professionali richiesti e del raggiungimento dei risultati attesi.

L'eventuale scelta dell'Ente..... di non rinnovare la convenzione con la cooperativa, in presenza della suddetta richiesta e di esito positivo delle verifiche di cui al comma precedente, dovrà essere adeguatamente motivata.

Articolo 3

Modalità di svolgimento della prestazione

La cooperativa sociale..... si impegna a fornire il servizio di con le modalità definite nel progetto allegato relativo alla fornitura del servizio di e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Articolo 4

Requisiti della cooperativa e del personale impiegato

La cooperativa dichiara di essere regolarmente iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali, di essere in possesso dei relativi requisiti di iscrizione ed in particolare di rispettare la percentuale minima prevista dalla legge 381/91 per quanto riguarda l'inserimento di persone svantaggiate.

La cooperativa dichiara inoltre la sussistenza, in capo al personale impiegato, dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 5

Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività e relativi obblighi

La cooperativa sociale nomina un responsabile tecnico dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

Articolo 6

Standards tecnici e norme di sicurezza

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

La cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

La cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Articolo 7

Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro

La cooperativa si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando comunque ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi per i lavoratori del medesimo settore.

Articolo 8

Obbligo di assicurazione del personale

La cooperativa deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi eventuali soci volontari.

Articolo 9

Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e assistenziale

La cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

La cooperativa inoltre stipula idonee assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali a favore dei soci volontari.

Articolo 10

Modalità di raccordo con gli uffici competenti

Ogni rapporto intercorrente tra e la cooperativa inerente la prestazione oggetto della presente convenzione viene curato da..... e dal responsabile tecnico dell'attività di cui all'art. 5.

Articolo 11

Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto da..... alla cooperativa è determinato come segue:
[...]

Il corrispettivo è soggetto a revisione periodica ai sensi dell'art. 6 della legge 24.12.1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23.12.1994, n. 724.

Articolo 12

Modalità di pagamento

[...]

Articolo 13

Verifica del rapporto durante lo svolgimento della prestazione

In ogni momento l'Ente..... tramite di cui all'articolo..... può effettuare verifiche e controlli sull'operato della cooperativa, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione.

Articolo 14**Inadempienze e cause di risoluzione**

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti. In caso di persistenza dell'inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.

Articolo 15**Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole, sarà adito in via esclusiva un collegio arbitrale composto con la seguente modalità: un membro di fiducia nominato dall'Ente tra persone di comprovata esperienza in materia legale e/o tecnica con riferimento all'attività svolta, un membro di fiducia nominato dalla cooperativa sociale, un membro nominato di comune accordo tra le parti tra persone di comprovata esperienza in materia legale e/o tecnica con riferimento all'attività svolta.

Articolo 16**Spese per stipula convenzione**

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico [...]

**BOZZA DI GARA DI APPALTO
(APPALTO CONCORSO)
CON OBBLIGO DI INSERIMENTO LAVORATIVO
DI PERSONE SVANTAGGIATE
(IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA)**

COMUNE DI

**BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
.....
CON INSERIMENTO LAVORATIVO
DI PERSONE SVANTAGGIATE**

1. Il Comune di bandisce una gara per l’affidamento del servizio / dei servizi di mediante appalto concorso, ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera “c” del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381, così come modificato dall’articolo 20, quarto comma, della legge 6 febbraio 1996 n. 52.

L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’articolo 23, primo comma, lettera “b”, del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157.

Il contratto avrà decorrenza dal al; è escluso il tacito rinnovo.

2. Possono chiedere di essere invitati a partecipare alla gara tutte le imprese private e pubbliche, nonché le cooperative sociali e loro raggruppamenti temporanei o consorzi, che accettino l’obbligo di eseguire il contratto impiegando anche persone svantaggiate di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 381/1991 e/o persone in condizioni di particolare disagio sociale, segnalate e certificate dai servizi sociali dell’ente appaltante.

Le domande di partecipazione e le successive offerte delle Ditte che intendano partecipare in raggruppamento temporaneo di imprese dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese del raggruppamento in conformità al

disposto del D. Lgs. n. 157/1995 e successive modificazioni.

L'Amministrazione si riserva di escludere i raggruppamenti che in sede di offerta risultassero formati in modo difforme da quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.

Come prescritto dall'articolo 20, quarto comma, della legge n. 52/1996, la verifica della capacità di adempiere agli obblighi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate non avverrà nel corso del procedimento di gara o, comunque, prima dell'aggiudicazione.

Il progetto di inserimento lavorativo che la Ditta concorrente si impegna a realizzare in caso di stipula del contratto sarà oggetto di valutazione al fine dell'aggiudicazione, poiché l'oggetto del contratto ha natura mista, comprendendo sia il servizio / i servizi di, sia il servizio sociale di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, che rientra fra le funzioni proprie dell'Ente appaltante.

Scopo del servizio sociale di inserimento lavorativo è la realizzazione di progetti personalizzati di inserimento lavorativo a favore di persone svantaggiate, anche già occupate all'interno della ditta partecipante, con l'obiettivo della loro permanenza definitiva in ditta (progetti di collocamento definitivo) o della loro permanenza temporanea a prevalente scopo formativo in vista di ulteriori sbocchi occupazionali (progetti di formazione lavorativa).

Per essere ammesse alla gara le Ditte richiedenti dovranno, pena l'esclusione, dichiarare al momento della domanda di partecipazione con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 i seguenti dati ed il possesso dei seguenti requisiti:

- denominazione, ragione sociale e sede legale;
- numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., numero di partita IVA;
- se cooperative sociali: numero di iscrizione all'albo regionale delle Cooperative Sociali;
- di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 12 del D. Lgs. n. 157/1995;
- il fatturato complessivo, al netto di IVA, realizzato in ciascuno dei tre anni precisando nominativo ed indirizzo dei relativi appaltanti ed oggetto dei singoli contratti;
- il fatturato realizzato in ciascuno degli anni di cui al punto precedente in

servizi uguali od analoghi a quelli di, precisando nominativo ed indirizzo dei relativi appaltanti ed oggetto dei singoli contratti;

- che non sono in atto vertenze con Istituti previdenziali, Ispettorato del lavoro, Commissioni tributarie, ovvero, qualora ve ne fossero, precisarne succintamente l'oggetto e le caratteristiche;

- che l'aggiudicatario si impegna ad impiegare nel servizio appaltato, comunque entro 60 giorni dall'avvio del servizio stesso, persone svantaggiate in numero, tempi e modalità previsti nel progetto di inserimento lavorativo presentato in sede di offerta, garantendo comunque l'impiego, con riferimento allo specifico servizio o al complesso delle attività aziendali, di una percentuale minima di persone svantaggiate pari al 30% del totale del personale impiegato; il mancato rispetto di tale norma sia in fase iniziale, sia – anche per brevi periodi di tempo – nel corso dell'esecuzione del contratto sarà considerata inadempienza grave e comporterà l'automatica ed immediata risoluzione del contratto, con diritto dell'Ente all'incameramento della cauzione ed al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere altresì allegata, pena l'esclusione, certificazione rilasciata da una banca dell'affidabilità e della capacità economica e finanziaria dell'impresa (o delle imprese consorziate o temporaneamente raggruppate) in relazione all'esecuzione del contratto. Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver complessivamente fatturato nei tre anni un importo complessivo di €. (al netto di IVA), con un minimo di €. per ciascun anno;

b) aver fatturato nei tre anni per servizi uguali od analoghi a quelli di un importo di €. (al netto di IVA), con un minimo di €. per ciascun anno;

c) avere avuto alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato, o in qualità di soci lavoratori, nei tre anni un numero medio di lavoratori pari ad almeno n. a tempo pieno (o, in proporzione a tempo parziale), con un minimo di n. lavoratori a tempo pieno (o, in proporzione a tempo parziale) per ciascun anno.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, i requisiti di cui ai punti

“a”, “b” e “c” dovranno essere posseduti per almeno il 25% da ciascuna delle ditte temporaneamente raggruppate, fermo restando che la somma complessiva dei requisiti posseduti da ciascuna della ditte raggruppate dovrà comunque raggiungere i requisiti richiesti.

In caso di consorzi stabili, i requisiti dovranno essere posseduti nel loro complesso dalle consorziate che saranno indicate quali esecutrici del contratto, con un minimo pari al 25% per ciascuna di esse; nel caso in cui non sia precisato quali siano le consorziate esecutrici, i requisiti dovranno essere posseduti per intero da ciascuna consorziata.

Il plico sigillato, contenente la richiesta di invito e l'autocertificazione sopra indicata, con precisazione sulla busta dei dati identificativi della gara, dovrà pervenire a mezzo di lettera raccomandata od essere consegnato a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di entro le ore ... del giorno; della consegna nei termini stabiliti faranno fede esclusivamente la data e l'ora apposte dall'Ufficio Protocollo e la consegna dei plichi avverrà a totale rischio dei partecipanti che non potranno addurre a giustificazione del ritardo alcuna ragione, neppure legata a caso fortuito.

I soggetti che saranno ammessi alla gara dovranno presentare le proprie offerte in conformità a quanto stabilito nel capitolato speciale, nei termini indicati nella lettera invito.

**BOZZA DI CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI
.....
CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE
SVANTAGGIATE**

1. Oggetto e durata della fornitura

L'oggetto della fornitura è costituito dal servizio di (descrizione del servizio), così come più specificamente descritto nei progetti presentati dalla Ditta aggiudicataria e dalle eventuali modifiche migliorative concordate successivamente all'aggiudicazione.

Il progetti presentati e le loro eventuali modifiche impegnano, quindi, contrattualmente in ogni loro parte e per ogni loro aspetto l'aggiudicatario. La fornitura del servizio ha durata (triennale) a decorrere dal momento della sottoscrizione del contratto e potrà essere prorogata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione alle medesime condizioni per ulteriori (tre) anni; in tale caso il Comune di dovrà comunicare mediante lettera raccomandata all'appaltatore la propria volontà di proroga almeno tre mesi prima della scadenza.

In caso di mancanza di proroga comunicata nel modo sopra descritto il servizio scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso di disdetta.

2. Importo della fornitura

L'importo presunto complessivo massimo dell'appalto ammonta a lire oltre ad IVA.

L'importo così come aggiudicato potrà essere diminuito od aumentato da parte dell'appaltante sino ad un massimo del 20% in più o in meno, ferme restando le altre condizioni di aggiudicazione, senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni o pretendere alcunchè.

3. Trattamento dei lavoratori

La Ditta aggiudicataria, ancorché non aderente a sindacati o associazioni firmatari, si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei propri soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, per tutta la durata dell'appalto. Tale obbligo permane anche dopo l'eventuale scadenza dei suindicati contratti collettivi, fino alla loro sostituzione.

La Ditta aggiudicataria è inoltre tenuta all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. Le persone svantaggiate devono essere impiegate mediante assunzione, a tempo determinato o indeterminato, a norma del CCNL applicato. È ammesso il ricorso al tirocinio finalizzato all'assunzione nel rispetto delle percentuali, dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente. Non sono ammesse altre forme di inserimento lavorativo prive di idonee coperture assicurative e/o previdenziali e non previste dal CCNL applicato e dagli accordi integrativi territoriali.

L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento richiedere alla Ditta aggiudicataria l'esibizione del libro matricola, del modello DM10 e del foglio paga al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi di cui sopra.

Qualora l'impresa non risultasse in regola, ciò comporterà l'automatica risoluzione del contratto e l'affidamento del servizio alla Ditta che segue in graduatoria o – in caso di mancata accettazione da parte di questa – ad altra in ulteriore posizione.

Nel caso in cui non fosse possibile la sostituzione di cui sopra, l'Amministrazione provvederà ad affidare provvisoriamente il servizio a trattativa privata per il tempo strettamente necessario all'espletamento di nuova gara.

Alla Ditta inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, sia per l'affidamento provvisorio, sia per quello

definitivo, sino alla data prevista per la scadenza del contratto originario, compreso il periodo di proroga.

4. Modalità di presentazione delle offerte

Le Ditte invitate che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di in, Via, n..., mediante il servizio postale raccomandato o con consegna a mano, un plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura, recante ben evidente all'esterno l'indicazione dell'oggetto della presente gara, contenente:

- una busta contenente la documentazione di gara, costituita da:
 - certificazioni, abilitazioni, registrazioni in albi previsti da eventuali norme disciplinanti le specifiche attività oggetto di appalto;
 - copia del presente capitolato sottoscritta per accettazione (in caso di raggruppamento temporaneo, da ogni imprese raggruppata);
 - certificazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero, se cooperative sociali di tipo B o loro consorzi, certificazione del numero di persone svantaggiate inserite nelle proprie attività lavorative ai sensi della legge n. 381/1991;

tale busta dovrà recare ben visibile all'esterno l'indicazione del nome della Ditta offerente e la dicitura "documentazione di gara";

- una busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura con inserita la propria offerta economica, usando lo schema dell'allegato n. 1; l'uso di diverse modalità di espressione dell'offerta economica comporterà l'esclusione dalla gara; tale busta dovrà recare ben visibile all'esterno l'indicazione del nome della Ditta offerente e la dicitura "offerta economica";
- una busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura con inserito l'elaborato progettuale proposto per il servizio di, usando lo schema progettuale dell'allegato n. 2; l'uso di modalità di espressione del progetto diverse da quelle indicate nell'allegato 2 comporterà l'esclusione dalla gara; tale busta dovrà recare ben visibile all'esterno l'indicazione del nome della Ditta offerente e la dicitura "progetto del servizio";
- una busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura con inserito il pro-

getto di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati che la Ditta si impegna ad attuare nel corso dell'esecuzione del contratto, usando lo schema progettuale dell'allegato n. 3; l'uso di diverse modalità di espressione del progetto diverse da quelle indicate nell'allegato 3 comporterà l'esclusione dalla gara; tale busta dovrà recare ben visibile all'esterno l'indicazione del nome della Ditta offerente e la dicitura "progetto di inserimento lavorativo".

5. Espletamento della gara ed aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato mediante gara per appalto concorso, da espletarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera "c" del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991 e successive modificazioni; sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, lettera "b" del D. lgs. n. 157/1995. Una commissione appositamente nominata procederà:

- in seduta segreta all'apertura delle buste contenenti le richieste di partecipazione ed all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione in capo ai soggetti che l'abbiano richiesta, compilando il relativo verbale;
- in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti le ulteriori buste con le offerte economiche e progettuali;
- in una o più sedute segrete alla valutazione degli elaborati progettuali;
- in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla stesura della graduatoria definitiva.

Il contratto sarà provvisoriamente aggiudicato dalla Commissione alla Ditta che fra quelle concorrenti avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, che sarà valutata secondo i seguenti criteri:

- a) fino a punti 30 per la bontà del progetto relativo all'esecuzione del servizio di
- b) fino a punti 30 per la bontà del progetto relativo all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, con la seguente suddivisione:
 - fino a punti 6 per il numero di persone svantaggiate inserite;
 - fino a punti 6 per il grado di priorità assegnato a persone svantaggiate provenienti dal Comune di e Comuni limitrofi.

- fino a punti 6 per lo svolgimento di un'organica attività di valutazione del servizio di inserimento lavorativo, riguardante le risorse impiegate, i processi, i risultati e gli esiti dell'attività;
- fino a punti 6 per l'esperienza acquisita e i risultati raggiunti nell'ambito dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- fino a punti 6 per il livello di integrazione con il territorio, con riferimento alle collaborazioni con servizi pubblici locali (Provincia, Comuni, Asl, ecc.), organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori, altre imprese locali, organizzazioni di volontariato operanti nel territorio comunale, da dimostrarsi mediante la documentazione di appositi accordi;

c) fino a punti 40 per l'offerta economica, secondo la seguente formula: il massimo punteggio verrà attribuito alla Ditta che avrà presentato il prezzo più basso, ed al punteggio della altre verrà attribuito un punteggio inversamente proporzionale rispetto al prezzo migliore, secondo la seguente formula: $\text{punteggio da attribuire} = \frac{\text{miglior prezzo (comprensivo di IVA)}}{40} \times \text{prezzo offerto (comprensivo di IVA)}$.

La Commissione giudicatrice:

- definirà nel dettaglio i criteri di valutazione degli elementi di cui ai punti da "a" a "d" prima dell'apertura delle relative buste;
- aprirà le buste contenenti le offerte economiche solo dopo aver proceduto alla valutazione degli elementi di cui ai punti da "a" a "d" ed alla stesura e sottoscrizione dei relativi verbali, che saranno ostensibili sin dal momento immediatamente precedente l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche; l'apertura di tali buste in seduta pubblica dovrà essere preceduta dalla lettura dei punteggi attribuiti agli elementi di cui ai punti da "a" a "d".

6. Stipulazione del contratto e relative spese

L'aggiudicazione da parte della Commissione Giudicatrice avviene a titolo provvisorio e impegna soltanto la Ditta aggiudicataria; l'Ente sarà impegnato solo a seguito della determinazione dirigenziale di definitiva aggiudicazione e della stipula del relativo contratto.

L'Ente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva in presenza di una sola offerta o di una sola offerta oltre ad offerte anomale. Non sono ammesse offerte economiche per importi superiori a quello presunto di cui al punto 2.

L'offerta impegna la Ditta aggiudicataria sino a giorni novanta dalla provvisoria aggiudicazione ad opera della Commissione Giudicatrice.

Al momento della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà versare in contanti, titoli di stato o fideiussione bancaria od assicurativa un deposito cauzionale pari al 5% dell'importo complessivo del contratto (triennale).

7. Esecuzione del contratto

Nell'esecuzione del contratto, per quanto concerne gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a mantenere un costante rapporto con gli organismi pubblici preposti a tale funzione ed a collaborare con gli stessi al fine dell'efficacia delle azioni finalizzate al recupero ed all'inserimento.

8. Revisione prezzi

Il prezzo è soggetto a revisione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

9. Controversie

La risoluzione delle controversie che avessero ad insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sarà affidata ad un collegio arbitrale, che procederà formalmente, composto da un membro nominato dall'Amministrazione appaltante, da uno nominato all'appaltatore e da un terzo con funzioni di presidente nominato di comune accordo tra i primi due, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di

Regione Lombardia

**SCHEMA DI BANDO E CAPITOLATO SPECIALE
PER GARA PER PUBBLICO INCANTO CON OBBLIGO DI
INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE
AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 4,
DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381**

BANDO DI GARA

ai sensi dell'art. 23, comma 1, Lettera b) del D. Lgs. 17.3.1995, n.157

L'Ente con sede in
..... via tel.
fax indice una gara per pubblico incanto ai sensi
dell'art.6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157 e dell'art.5 della
Legge 8.11.1991 n. 381, modificato dall'art.20 comma 4, Legge 6.2.1996 n.
52, per l'affidamento del servizio¹⁹ di
..... che verrà eseguito
in²⁰ per il periodo da
a, al fine di creare nuove opportunità di recupero sociale
attraverso l'inserimento lavorativo di n..... persone svantaggiate a tempo
pieno o di un numero più elevato di persone svantaggiate a tempo parziale,
le quali dovranno svolgere complessivamente un numero equivalente di ore
lavorative rispetto all'orario a tempo pieno sopra specificato. Per "persone
svantaggiate" si intendono quelle tassativamente indicate nell'articolo
4, comma 1, della Legge 381/91. Il criterio di aggiudicazione è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.23, comma
1, lettera b), D.Lgs. 17.3.95 n. 157, valutata in base ai seguenti criteri:
prezzo n..... punti; proposta di organizzazione ed esecuzione del servizio
n..... punti; proposta per la gestione dell'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate n..... punti.

A parità di punteggio verrà data la preferenza all'Impresa disponibile ad
assumere un numero di persone svantaggiate superiore rispetto a quello
indicato nella condizione di esecuzione di cui sopra.

La base d'asta è di Euro (Iva esclusa).

Periodo di esecuzione del servizio: dal giorno..... al giorno.....

La gara è aperta a tutte le imprese (in caso di Cooperative sociali, solo a quelle costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b, della Legge 381/91) che accettano l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 381/91, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto come previsto dall'art. 20, comma 4 della Legge 6.2.1996 n. 52.

Sono ammessi i Consorzi di Cooperative, tra cui i Consorzi di Cooperative sociali costituiti ai sensi della Legge 381/91. Il Consorzio dovrà dichiarare quali imprese svolgeranno il servizio.

Sono ammessi i Raggruppamenti di Imprese di cui all'art. 11 del D.Lgs. 17.3.1995 n.157 che, se aggiudicatari, assumeranno la forma giuridica dell'Associazione Temporanea d'impresa o del Consorzio. Tutte le imprese costituenti il Raggruppamento dovranno dichiarare l'impresa che assumerà il ruolo di capogruppo. I documenti di gara dovranno essere sottoscritti, pena nullità, da tutte le imprese del raggruppamento.

Non sono ammesse le Associazioni in partecipazione e le Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 266/1991²¹.

Non sono altresì ammesse le imprese che:

- si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese europeo in cui si trova la sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese, oppure a carico delle quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure che versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- nei 48 mesi precedenti l'effettuazione della gara, abbiano subito una sentenza o lodo di accertamento non riformati di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, ancorché non passati in giudicato, oppure siano risultate destinatarie di provvedimento risolutivo di contratto deliberato da una Pubblica Amministrazione;
- non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo

la legislazione italiana o quella del Paese europeo in cui si trova la sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese.

Sono altresì escluse dalla partecipazione alla gara le Imprese che si trovano nelle altre situazioni indicate nell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 157/95.

Il capitolato speciale ed i documenti per la partecipazione potranno essere acquisiti presso l'Ufficio, nella sede dell'Ente al piano (tel.....; fax; email.....).

Per ricevere i capitolati d'oneri e i documenti complementari per la gara occorre presentare richiesta all'Ufficio secondo una delle seguenti modalità:

- posta;
- telefax;
- posta elettronica;
- presentazione personale di un addetto presso l'Ente.

I capitolati d'oneri e i documenti complementari per la gara, qualora richiesti in tempo utile, saranno inviati ai richiedenti entro giorni.

La seduta di gara è pubblica.

Le buste contenenti le offerte saranno aperte il giorno, alle ore, presso la sala, nella sede comunale.

Verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata, la Commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi di ciascuna di esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui al capitolato speciale d'appalto.

La data della seduta pubblica e ogni altro tipo di comunicazione della Commissione ai concorrenti verranno trasmesse mediante raccomandata a.r. o via fax.

Il plico, contenente l'offerta ed i documenti di seguito indicati, redatti in lingua italiana, dovrà pervenire – a mezzo raccomandata a.r. o direttamente a mano o con raccomandata a mezzo agenzia autorizzata – all'Ente in via, entro le ore del giorno

L'invio e l'integrità del plico sono ad esclusivo rischio del mittente.

Si precisa che oltre detto termine non resta valida alcuna offerta, anche sostitutiva od aggiuntiva all'offerta precedente.

Il plico debitamente sigillato dovrà riportare sul frontespizio l'indicazione della gara, il giorno e l'ora di scadenza della gara, oltre all'indicazione dell'Impresa partecipante, e dovrà contenere le seguenti tre buste:

1) Una busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'Impresa, recante la seguente dicitura: “documentazione amministrativa”, contenente:

a) Dichiarazione su carta intestata dell'Impresa e sottoscritta dal legale rappresentante attestante quanto segue:

- che l'Impresa ha preso visione di tutte le clausole del relativo Capitolato Speciale – che accetta integralmente senza opporre obiezioni o riserve – nonché di quanto contenuto nel presente bando di gara;

- di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto;

- di non aver subito nei 48 mesi precedenti l'effettuazione della gara una sentenza o lodo di accertamento non riformati di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, e di non essere risultata destinataria di provvedimento risolutivo di contratto deliberato da una Pubblica Amministrazione;

- che esiste una sede operativa nel territorio provinciale o distante fino ad un massimo di 60 chilometri dal luogo ove si esplica il servizio stabilmente funzionante (indicare indirizzo, numero di telefono, numero fax) con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alle soluzioni derivanti dallo svolgimento del servizio, oppure l'impegno a stabilire detta sede nonché detto responsabile non più tardi del trentesimo giorno precedente la data di inizio del servizio (in questo caso l'aggiudicatario dovrà dimostrare l'avvenuta strutturazione della sede operativa mediante copia del contratto o altra documentazione dalla quale risulti la disponibilità di un immobile nonché l'esistenza del responsabile in loco tramite produzione di lettera di incarico);

- di obbligarsi ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolgono i servizi, ed a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla Legge 327/2000;

- (solo per le Cooperative e i loro Consorzi) di obbligarsi ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolgono i servizi, ed a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla Legge 327/2000, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;

- che l'offerta ha validità di 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa;

- che l'Impresa ha assolto agli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. n. 626/94 relativo alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione agli infortuni;

- che l'Impresa ha assolto agli obblighi secondo la normativa vigente in tema di privacy;

- (solo per i Raggruppamenti d'Impresa) di costituire il Raggruppamento entro trenta giorni dall'aggiudicazione;

- che a carico dell'Impresa non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi 5 anni;

- che dal casellario giudiziale non risulta nulla a carico del legale rappresentante.

La suddetta autocertificazione deve essere prodotta per tutte le Imprese raggruppate o per le Cooperative indicate dai Consorzi come esecutrici dei servizi, oltre che per il Consorzio stesso.

b) autocertificazione o certificato d'iscrizione C.C.I.A.A di data non anteriore a 6 mesi dalla data di scadenza di presentazione delle domande nel quale sia specificata la stessa attività oggetto del servizio e che l'Impresa risulta attiva;

c) originale o copia conforme di certificati di data non anteriore a mesi 6 dalla presentazione, rilasciati dalle Sedi INPS e INAIL attestanti che

l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi;

d) dichiarazione sostitutiva di notorietà o certificazione attestante l'ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 68/99;

e) idonea documentazione attestante un fatturato nell'anno precedente superiore alla base d'asta della presente gara. In caso di Consorzio in forma cooperativa o Raggruppamento di Imprese verrà considerato il fatturato delle Imprese associate;

f) dichiarazione sostitutiva di notorietà o documentazione proveniente da Pubbliche Amministrazioni attestante lo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara per un importo complessivo non inferiore a quello della base d'asta realizzati non oltre il triennio precedente;

g) per le cooperative sociali: autocertificazione o certificato di iscrizione all'albo regionale;

h) eventuali certificazioni, abilitazioni, registrazioni in albi previsti dalla disciplina del settore di attività oggetto dell'appalto.

2) Una busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'Impresa, recante la scritta: "relazioni tecniche", che dovrà contenere due relazioni tecniche, che riguardano la proposta di organizzazione ed esecuzione del servizio e la proposta per la gestione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Resta inteso che tali relazioni sono assunte in sede di offerta solo come definizione delle modalità con cui si intende adempiere all'esecuzione del servizio. La capacità di adempiere sarà valutata esclusivamente in sede di esecuzione del servizio.

Si riportano di seguito alcuni contenuti a cui dovrà far riferimento ciascuna relazione tecnica presentata per la partecipazione alla gara.

a) Proposta di organizzazione ed esecuzione del servizio

In questa relazione dovrà essere specificato tutto quanto serve ad illustrare il servizio proposto, ed in particolare:

a.1. la modalità di espletamento del servizio

a.2. le modalità organizzative

a.3. le modalità di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate

a.4. le strumentazioni e tecnologie adottate

a.5. le caratteristiche e referenze del personale impiegato.

b) Relazione per la gestione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

In questa relazione dovrà essere evidenziato tutto quanto può servire ad illustrare il progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 381/91, progetto che dovrà essere connesso alle attività dell'Impresa. Per quanto sopra, in questa relazione si dovrà tra l'altro indicare:

- b.1. la modalità di gestione del processo di inserimento lavorativo
- b.2. le precedenti esperienze di attività lavorative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
- b.3. le attività che verranno svolte dalle persone inserite
- b.4. i modelli e criteri del progetto personalizzato
- b.5. le modalità di raccordo con i servizi sociali del territorio
- b.6. il personale addetto al recupero sociale e lavorativo delle persone svantaggiate
- b.7. la capacità di utilizzazione del volontariato già operante nel territorio del Comune in cui si svolge il servizio.

Dovrà essere precisato il numero di persone che verranno inserite nell'attività lavorativa per i servizi di cui al presente bando di gara, con l'indicazione dell'orario di lavoro per ciascuna di esse.

L'Impresa concorrente dovrà dichiarare esplicitamente nella relazione:

- che il numero delle persone svantaggiate da assumere si intende in aggiunta al numero di quelle eventualmente già assunte ai sensi della Legge 381/91 o della Legge 68/99;
- che si impegna ad assumere e ad impiegare entro trenta giorni dall'attivazione del servizio e per tutta la durata dello stesso n. ... a tempo pieno e/o n. ... part-time persone svantaggiate segnalate dall'Ente appaltante o, in assenza di indicazioni da parte dell'Ente appaltante di concerto con l'Impresa aggiudicataria, individuate dalla stessa Impresa entro ulteriori trenta giorni;
- che il numero delle persone svantaggiate da assumere nell'ambito della gara comprende quelle persone già eventualmente in carico all'Impresa nell'esercizio del servizio oggetto della gara;
- che, pena l'esclusione dalla gara, in caso di aggiudicazione intende assumere – fatta salva la volontà delle persone stesse – il personale svantaggiato eventualmente già in carico all'Impresa che ha in esecu-

- zione il servizio oggetto della presente gara;
- che si impegna ad effettuare ogni semestre una relazione dettagliata sulla gestione dell'inserimento lavorativo;
 - il numero delle persone svantaggiate a tempo pieno e/o part-time che intende assumere in aggiunta a quelle richieste dal bando di gara.

3) Una busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'Impresa, recante la scritta "offerta economica", contenente l'offerta economica, esclusivamente in ribasso, redatta in carta legale in lingua italiana, sottoscritta per esteso e con firma leggibile dal legale rappresentante dell'Impresa, indicante lo sconto in ragione decimale, che precisa il ribasso percentuale, in cifre ed in lettere, sull'importo base del servizio.

In caso di Raggruppamento, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate; nel caso di Consorzio di Cooperative da tutte le Cooperative indicate come esecutrici.

Verranno considerate nulle le offerte le offerte condizionate e/o con riserva.

L'assenza o l'incompletezza della documentazione inviata rispetto ai requisiti richiesti comporta l'automatica esclusione dalla gara, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 del D.Lgs. n.157/93, e, nel caso che venga rilevata dopo la stipula del contratto di appalto, la risoluzione del contratto, fatta salva la facoltà dell'Ente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

È facoltà dell'Ente richiedere qualsiasi altro documento per meglio valutare le offerte.

L'avviso di preinformazione non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee²².

Il bando di gara è stato inoltrato all'Ufficio Pubblicazioni della G.U.C.E. il e ricevuto il

Per ulteriori informazioni le ditte possono rivolgersi al
(tel. - - fax).

Il responsabile del procedimento è

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto della presente gara il servizio di.....
Tale attività si intende finalizzata all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, ai sensi dell'art.4, comma 1, della Legge 8.11.1991 n. 381, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - DURATA

Il contratto decorre dal giorno fino al giorno e scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso di disdetta. Entro tre mesi dalla scadenza del contratto, l'Ente potrà valutare la possibilità di un rinnovo conformemente alla normativa vigente. L'Ente si riserva la facoltà di prorogare il contratto fino ad un massimo di 12 mesi.

ART. 3 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

L'Ente potrà richiedere all'Impresa aggiudicataria in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l'esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'Impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ente interdirà la partecipazione di detta Impresa a nuove gare per un periodo di 4 anni.

I lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art.4 Legge 381/91, anche se soci di cooperativa, devono essere inseriti esclusivamente mediante assunzione a norma del CCNL. Per l'espletamento del servizio non possono essere utilizzate persone svantaggiate in tirocinio o in borsa lavoro.

ART. 4 - OFFERTE ANOMALE

La valutazione dell'offerta anomale sarà effettuata secondo quanto disposto dall'art.25 del D.Lgs. n.157/95, tenuto conto altresì della Legge 11.11.2000 n. 327.

ART. 5 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura per la valutazione delle offerte prevede:

- a) in seduta pubblica, previa apertura della busta 1, una fase di prequalificazione finalizzata all'ammissione delle Imprese;
- b) in seduta riservata, previa apertura della busta 2, una fase di valutazione delle offerte, partendo dall'esame della parte qualitativa. L'attribuzione dei punteggi alle offerte per ogni criterio preso in esame sarà riportata a verbale con adeguata motivazione. Esaurita la fase valutativa, si procede, sulla base dell'attribuzione dei punteggi, alla formazione della graduatoria;
- c) in seduta pubblica, previa lettura degli esiti della seduta riservata e apertura della busta 3 contenente l'offerta economica, si procede all'aggiudicazione provvisoria.

Su richiesta della Commissione, le Imprese partecipanti saranno tenute a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati a fornire tutte le ulteriori informazioni e/o gli elaborati ritenuti necessari al fine di permettere una più precisa valutazione del servizio offerto.

La Commissione valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti da attribuire con i criteri seguenti²³:

- Proposta di organizzazione ed esecuzione del servizio, di cui al punto 2, lettera a), del bando n..... punti²⁴;
- Proposta per la gestione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui al punto 2, lettera b), del bando n..... punti²⁵;
- Offerta economica n..... punti²⁶.

A parità di punteggio verrà data la preferenza all'Impresa disponibile ad assumere un numero di persone svantaggiate superiore rispetto a quello indicato nel bando di gara.

Escluse le offerte anomale, per la valutazione dell'offerta economica si procederà secondo il seguente criterio:

all'Impresa, tra quelle ammesse, che avrà offerto il totale più basso verranno

attribuiti K^{27} punti, alle altre punteggi (P) inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P = \frac{K \times Y}{Z}$$

Dove:

Y = il totale più vantaggioso, al quale sono stati attribuiti K punti;

Z = il totale di confronto, al quale verranno attribuiti P punti.

I prezzi offerti dall'Impresa aggiudicataria ed accettati dall'Ente si intendono comprensivi di ogni onere generale e sono al netto dell'Iva.

I predetti prezzi non potranno subire variazioni in aumento per effetto della incompletezza od erroneità delle previsioni dell'Impresa aggiudicataria.

Ove ritardi e rinvii dipendano da fatti imputabili all'Impresa aggiudicataria, ferma la facoltà dell'Ente di risolvere il contratto e salva l'applicazione delle penali per ritardata consegna, i prezzi contrattuali rimangono invariati.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di annullare/revocare la gara qualora ritenga, a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio, di non aver raggiunto gli obiettivi prefissati.

È comunque facoltà dell'Ente sospendere, revocare la gara o prorogarne i termini.

ART. 6 - STIPULAZIONE CONTRATTO E RELATIVE SPESE - CAUZIONE

Tutte le spese occorrenti, preliminari e consequenziali alla stipulazione del contratto (bolli, carta bollata, tassa di registrazione, ecc.), nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a prestare idonea cauzione nella misura pari al 5% dell'importo dell'appalto attraverso polizza fideiussoria, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, o titoli di Stato o contanti, presso la ragioneria dell'Ente.

Se l'Impresa aggiudicataria è una ONLUS, si applicano le esenzioni previste dal D.Lgs. n. 460/97²⁸.

ART. 7 - PAGAMENTI

L'Ente provvederà al pagamento emettendo i relativi mandati entro 30

giorni dal ricevimento della fattura.

Per ritardati pagamenti l'ENTE si impegna a versare all'Impresa aggiudicataria gli interessi di legge come da Decreto Legislativo 9.10.2002 n.231.

ART. 8 - REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Il prezzo di aggiudicazione per l'erogazione dei servizi si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

È dovuta la revisione annuale del prezzo sulla base dell'indice Istat del costo della vita.

ART. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

È vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di Raggruppamenti di Imprese e di Consorzi, non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive Imprese associate o consorziate precedentemente indicate.

Il contratto non potrà essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'Impresa aggiudicataria e di fallimento della stessa.

Per quanto possa occorrere, trova applicazione l'art. 35 della Legge 109/94.

ART. 10 - CLAUSOLA DI MANLEVA

L'Impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno che il proprio personale possa arrecare, fino all'eventuale collaudo, alle attrezzature ed impianti, per cui dovrà risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia danneggiato.

ART. 11 - VERIFICA DELLA CAPACITA' DI ADEMPIERE AGLI IMPEGNI PRESI IN SEDE DI GARA RELATIVAMENTE AGLI INSERIMENTI LAVORATIVI

Pena l'immediata risoluzione del contratto, l'Impresa aggiudicataria dovrà dimostrare:

- entro 30 giorni dall'avvio dell'attività, l'impiego del numero di persone

svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 381/91 dichiarato in sede di gara, il cui nominativo è stato concordato con dall'Ente appaltante. In assenza di indicazioni da parte dell'Ente appaltante, il termine di cui sopra viene prorogato di ulteriori trenta giorni;

- ogni sei mesi, la permanenza nella compagine lavorativa dello stesso numero di persone svantaggiate dichiarato in sede di gara, fatte salve comunque cause di forza maggiore liberamente valutate dall'Ente appaltante (attraverso la consegna del libro matricola, di copia della certificazione attestante lo stato di svantaggio ed elenco nominativo estratto dal libro matricola, cui dovrà risultare nome e cognome della persona svantaggiata, orario di lavoro, tipologia di svantaggio, comune di residenza, tipo di lavoro svolto).

In seguito a risoluzione del contratto, è facoltà dell'Ente affidare il servizio all'Impresa concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il diritto al risarcimento per l'Ente di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

Prima di procedere all'eventuale aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, lo stesso dovrà dichiarare di garantire l'assunzione delle persone svantaggiate già in servizio.

ART. 12 - INADEMPIENZE E PENALITA' NELLA GESTIONE DEL PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

L'Ente effettuerà verifiche sulla qualità, adeguatezza e rispetto del progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate proposto dall'Impresa.

In caso di carente, irregolare o intempestiva esecuzione, imputabile all'Impresa aggiudicataria, del progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate proposto in sede di offerta, come pure in caso di riduzione non adeguatamente giustificata del numero delle persone svantaggiate complessivamente in carico all'Impresa, così come specificato nella relazione di cui al punto 2 del bando, o di mancato invio della relazione semestrale, l'Impresa dovrà corrispondere all'Ente le seguenti penali:

Euro per la prima irregolarità contestata;

Euro per la seconda irregolarità contestata;

Euro per la terza irregolarità contestata.

L'Ente avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento:

- alla terza irregolarità accertata, fatto salvo comunque il pagamento delle penali;
- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

È comunque fatta salva la facoltà dell'Ente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

ART. 13 - INADEMPIENZE E PENALITÀ NELLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E NEL TRATTAMENTO DEL PERSONALE

a) Qualora l'Ente ritenga che l'Impresa aggiudicataria non adempia ai propri obblighi o non vi adempia regolarmente, dovrà darne comunicazione formale al referente dell'Impresa, così da porla in condizione di riconoscere ed eventualmente contestare gli inadempimenti rilevati dall'Ente non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

In caso di accertata inosservanza delle disposizioni previste nel presente capitolato, l'Impresa dovrà corrispondere all'Ente le seguenti penali:

- Euro per la prima irregolarità contestata;
- Euro per la seconda irregolarità contestata;
- Euro per la terza irregolarità contestata.

L'Ente avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento:

- alla terza irregolarità accertata, fatto salvo comunque il pagamento delle penali;
- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

È comunque fatta salva la facoltà dell'Ente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

b) In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal precedente articolo 3, accertata dalla Stazione appaltante, la medesima comunica all'Impresa ed anche alla Direzione Provinciale del Lavoro competente l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto,

destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, per i servizi in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante e non ha titolo per il risarcimento dei danni. In caso di ripetuta, accertata violazione degli obblighi derivanti dal predetto articolo 3, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto.

In seguito a risoluzione del contratto, è facoltà dell'Ente affidare il servizio all'Impresa concorrente che segue in graduatoria.

L'Ente riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

L'Ente interdirà inoltre la partecipazione dell'Impresa inadempiente a nuove gare per un periodo di 4 anni.

ART. 14 - CONTROVERSIE – CLAUSOLA ARBITRALE

Ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di

Il ricorso agli arbitri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

Gli arbitri decidono in modo rituale quali mandatarî delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio decide entro novanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro.

Le decisioni del Collegio sono definitive salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.

ART. 15 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'Ente si riserva la facoltà di annullare l'aggiudicazione o risolvere il contratto in qualunque momento in caso di inadempienze imputabili

all'appaltatore ai sensi dei precedenti articoli.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il compenso viene corrisposto fino al giorno della cessazione dell'appalto.

Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell'appaltatore, l'Ente incamererà il totale della cauzione con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell'eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto.

L'Ente potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile.

L'Ente potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue la graduatoria con diritto al risarcimento del maggior onere sostenuto.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Impresa aggiudicataria per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 16 - RISERVATEZZA

L'Impresa aggiudicataria assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell'Impresa aggiudicataria, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.

L'Ente, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'appaltante nello svolgimento del rapporto contrattuale.

ART. 17 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive integrazioni e modificazioni si informa che i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità

degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

ART. 18 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel Bando e nel Capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente.

Note

¹⁹ Inserire la categoria di servizio ai sensi degli allegati 1 e 2 del D.Lgs. n.157/95 e la descrizione del servizio.

²⁰ Indicare il luogo di esecuzione.

²¹ Vedi sentenza T.A.R. Lombardia, sez. III, 9.3.2000 n.1869.

²² Diversamente, specificare la data di invio dell'avviso di preinformazione.

In proposito, infatti, l'articolo 9, commi primo, secondo del decreto legislativo, n. 157/1995 stabiliscono i «Termini relativi ai pubblici incanti.

1. Per i pubblici incanti non può essere fissato un termine di ricezione delle offerte inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi dell'art. 8, comma 4.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se è stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A, nonché di quelle di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide.»

²³ Spetterà alla singola Pubblica Amministrazione indicare per ogni voce il punteggio massimo, purché la somma totale sia pari a 100 punti: ad esempio, n.35 punti per

l'organizzazione del servizio, n.25 punti per la gestione dell'inserimento lavorativo e n.40 punti per l'offerta economica.

²⁴ Si consiglia di inserire un numero compreso tra 15 e 40 punti.

²⁵ Si consiglia di inserire un numero compreso tra 15 e 40 punti.

²⁶ Si consiglia in ogni caso di inserire un numero non superiore a 49 punti.

²⁷ Sostituire "K" con il punteggio massimo previsto dal Capitolato per l'offerta economica.

²⁸ Con la Circolare ministeriale Min. Fin. Dip. Ent. Dir. Centr. Affari giuridici e contenzioso tributario 19.5.1998, n. 127/E/1998/74836 è stato chiarito che «non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all' art. 11 del DLgs n. 460/1997 i seguenti enti considerati in ogni caso ONLUS dall' art. 10, comma 8 dell' anzidetto decreto legislativo: - le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11.8.1991, n. 266 [...]; - le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26.2.1987, n. 49 [...]; - le cooperative sociali di cui alla legge 8.11.1991, n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14.12.1947, n. 1577, e successive modificazioni». Sono altresì ONLUS i consorzi la cui base sociale sia composta esclusivamente da cooperative sociali.

NORMATIVA NAZIONALE

Legge 8 novembre 1991, n. 381: “Disciplina delle cooperative sociali”

1. Definizione.

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di “cooperativa sociale”.

2. Soci volontari.

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

3. Obblighi e divieti.

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.

3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

4. Persone svantaggiate.

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in

situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.

5. Convenzioni.

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità

europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici, compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto. (1)

(1) Così sostituito dall'art. 20, L. 6 febbraio 1996, n. 52

6. Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577

1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, è aggiunto in fine, il seguente comma:

«Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale»;

b) all'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione

della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale».

c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale".

d) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta».

7. Regime tributario.

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

«41 bis - prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale, o in comunità e simili, o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale» (2).

(2) così modificato dalla L., 22 marzo 1995 n. 85

8. Consorzi.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

9. Normativa regionale.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

10. Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza.

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

11. Partecipazione delle persone giuridiche.

1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

12. Disciplina transitoria.

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

Circolare Inps 29 Dicembre 1992, n. 296

(applicativa della Legge 8.11.1991, n. 381

Disciplina delle cooperative sociali)

La legge 8 novembre 1991, n. 381 (G.U. - Serie Generale - n. 283 del 3.12.1991) ha introdotto disposizioni che disciplinano le Cooperative sociali, dettando, altresì, norme aventi riflessi nel campo della contribuzione previdenziale ed assistenziale.

Sull'argomento, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale della Cooperazione – ha diramato in data 9.10.1992 la circolare n. 116/92, che si allega alla presente, fornendo chiarimenti sugli aspetti della legge che avevano formato oggetto di vari quesiti.

Con la presente circolare si impartiscono le istruzioni dirette a regolare gli adempimenti contributivi degli organismi cooperativi interessati, con riserva di integrarle, sulla base anche delle ulteriori chiarificazioni che potranno intervenire in sede ministeriale, al fine di sciogliere altri eventuali dubbi che potranno determinarsi in sede applicativa.

1) Cenni sulle Cooperative sociali - Definizione e regolamentazione

L'art. 1 della legge qualifica cooperative sociali quelle che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate.

Sui tratti che connotano le due diverse tipologie si rinvia alle delucidazioni contenute nella citata circolare ministeriale.

Alle cooperative sociali, la cui denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale", si applicano, in quanto compatibili con la legge in esame, le norme relative al settore in cui le stesse operano.

Esse sono iscritte nell'Albo prefettizio, oltre che nella sezione cui afferisce l'attività svolta, nella "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'art. 13 del D.L. del Capo provvisorio dello Stato 14

dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c) della stessa legge n. 381/91; è prevista, inoltre, l'iscrizione di esse nell'albo regionale delle cooperative sociali la cui istituzione è prescritta dall'art. 9 della legge n. 381/91.

Della cooperativa sociale possono far parte anche soci volontari, purché il loro numero non superi la metà del numero complessivo dei soci (art. 2 della legge).

Ai soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione di quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali.

2) Art. 4 della legge n. 381/1991. Esonero dalla contribuzione previdenziale ed assistenziale

L'art. 4, comma 3, prevede la riduzione a zero delle aliquote complessive dell'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alle persone svantaggiate contemplate dallo stesso articolo.

In merito alla portata di tale agevolazione si chiarisce quanto appresso.

2.1. - Ambito di applicazione dell'esonero ex art. 4

L'art. 4, comma 1, agli effetti delle agevolazioni contributive, prende in considerazione le persone svantaggiate inserite nelle cooperative di cui alla lettera b) dello stesso comma.

L'esonero contributivo, che comprende anche la quota a carico del lavoratore, si applica, quindi, dalla data di decorrenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Prefettizio, ai soci svantaggiati delle cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, caratteristica che deve emergere specificamente dall'oggetto sociale definito dallo statuto in alternativa a quello di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, che determina l'appartenenza dell'organismo cooperativo alla categoria sub lettera a) dell'art. 1.

I soci di quest'ultima categoria non sono, quindi, interessati dall'esonero contributivo in epigrafe.

2.2. - Identificazione delle persone svantaggiate

L'art. 4, comma 2, pone, come condizione per l'applicazione delle agevolazioni contributive, che almeno il trenta per cento della cooperativa sia costituito da persone svantaggiate.

Agli effetti del computo del predetto numero occorre fare riferimento al numero complessivo dei "lavoratori", soci e non soci, esclusi i soci volontari.

Le persone svantaggiate verranno considerate tali sulla base dei criteri appresso indicati, tenendo presente che la condizione di persona svantaggiata e di appartenenza alle categorie indicate nella legge deve espressamente risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

2.2.1. - Invalidi fisici, psichici o sensoriali

Nulla dettando la norma il merito al grado di invalidità, sarà assunta come soglia di invalidità, quella stabilita per l'avviamento obbligatorio al lavoro dalla legge 2.4.1968, n. 482 e dal Decreto Legislativo 23.11.1988, n. 509, ossia un grado di invalidità superiore al 45% (sul punto specifico cfr. allegata circolare del Ministero del Lavoro).

La condizione di invalido fisico, psichico o sensoriale e di persona svantaggiata dovrà risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente e cioè dalle Unità Sanitarie Locali previo accertamento sanitario delle commissioni mediche operanti presso le stesse (legge 15.10.1990, n. 295 e D.M. 5.8.1991, n. 387 in G.U. n. 286 del 6.12.1991).

Occorre inoltre tenere presente che l'art. 19 della legge 5.2.1992, n. 104 (G.U. 17.2.1992, n. 39 legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ha esteso l'applicazione delle disposizioni della citata legge 2.4.1968, n. 482, e successive modificazioni, a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica e la capacità lavorativa è accertata dalle Commissioni mediche predette integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

2.2.2. - Ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di alcolisti, di tossicodipendenti

La condizione di ex degente di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di alcolista, di tossicodipendente e della loro situazione di persone svantaggiate dovrà risultare dalla documentazione proveniente dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (1) da cui risulti la condizione di persona svantaggiata e la categoria di appartenenza.

2.2.3. - Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare

Verranno considerati tali i minori che dalla documentazione rilasciata da Pubblica Amministrazione competente risultino persone svantaggiate in quanto versino in situazioni di difficoltà familiare.

2.2.4. - Condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26.7.1975, n. 354 come modificati dalla legge 10.10.1986, n. 663

L'appartenenza alle categorie in epigrafe e la condizione di persona svantaggiata dovrà risultare dalla documentazione proveniente dalla competente Amministrazione della Giustizia.

2.2.5. - Altre categorie

Altre figure di persone svantaggiate possono essere indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3) Esenzione contributiva e retribuzione imponibile

Come già detto, per i soci che risultino persone svantaggiate la norma prescrive l'abbattimento totale delle aliquote relative alla contribuzione previdenziale ed assistenziale.

Il Ministero del Lavoro ha precisato che l'esenzione si applica anche alla quota contributiva a carico del lavoratore.

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi teoricamente dovuti per i soci svantaggiati e da accreditare a favore degli stessi è quella ad essi corrisposta determinata negli elementi imponibili definiti dall'art. 12 della legge 30.5.1969, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni.

Le retribuzioni stesse non vanno adeguate ai minimali.

Per le categorie e settori per i quali sono stabilite retribuzioni convenzionali come, ad esempio, per i soci delle cooperative regolate dal D.P.R. 30.4.1970, n. 602, qualora le retribuzioni corrisposte risultino superiori a quelle convenzionali, verranno assunte ai fini predetti le retribuzioni convenzionali previste per i soci non appartenenti a categorie svantaggiate. Nel caso in cui le retribuzioni effettive risultino inferiori a quelle convenzionali, saranno riconosciute le retribuzioni effettive. Per le cooperative ex D.P.R. 602/1970 resta ferma la possibilità dell'opzione per la retribuzione effettiva, ai fini dell'assicurazione I.V.S. ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del D.P.R. medesimo.

In ogni caso, anche per le persone svantaggiate destinatarie dell'esonero contributivo, agli effetti dell'accredito dei contributi obbligatori trova applicazione il limite retributivo di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7.12.1989, n. 389.

4) Adempimenti contributivi ed amministrativi delle Cooperative sociali

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 4, comma 3, le cooperative sociali interessate, in aggiunta all'ordinaria documentazione di cui è già prevista la presentazione ai fini dell'iscrizione delle cooperative, devono produrre alla competente Sede dell'INPS:

- a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo da cui risultino la denominazione di cooperativa sociale e l'oggetto dell'attività sociale che deve rendere identificabile l'appartenenza dell'organismo cooperativo alla categoria di cui alla lettera b) dell'art. 1;
- b) certificato di iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali non appena sarà stato istituito;
- c) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante la sussistenza in via generale delle condizioni per fruire dell'esonero contributivo per le persone svantaggiate socie della cooperativa ed in particolare:
 - numero complessivo dei lavoratori della cooperativa, soci e dipen-

denti, esclusi i soci volontari;

- numero e nominativi dei soci da considerare persone svantaggiate;
- possesso da parte della Cooperativa della documentazione proveniente dalla competente pubblica amministrazione comprovante la condizione di persone svantaggiate dei soci per i quali si intende applicare l'agevolazione contributiva e l'appartenenza di ciascuno di essi ad una delle categorie indicate nella legge;
- impegno della cooperativa a comunicare le variazioni e circostanze che possano incidere sulle condizioni che danno titolo all'esonero contributivo.

Le Sedi, inoltre, provvederanno in occasione della classificazione o riclassificazione della cooperativa od in qualsiasi altro momento a verificare mediante diretti accertamenti la sussistenza delle condizioni per l'accesso della stessa alle agevolazioni previste dalla legge.

Alle cooperative cui spettano tali agevolazioni sarà attribuito il codice di autorizzazione di nuova istituzione "5V" avente il significato di "Azienda avente titolo alle agevolazioni contributive di cui all'art. 4, comma 3 della L. 8 novembre 1991, n. 381".

Per la compilazione della denuncia contributiva mensile di mod. DM10/2 le cooperative si atterranno alle seguenti modalità:

- a) determineranno i contributi teoricamente dovuti per i lavoratori svantaggiati in base all'INTERA ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore prevista per il settore di appartenenza), senza operare alcuna riduzione; i dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione di nuova istituzione "19", avente il significato di "lavoratori svantaggiati art. 4 L.381/91" ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, le cooperative esporranno i dati in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, riportando:

- nella casella "COD" i codici 119 preceduto dalla dicitura "OP. SVANTAG.", per gli operai; 219 preceduto dalla dicitura "IMP. SVANTAG.", per gli impiegati;
- nella casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori svantaggiati;
- nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori; per le categorie e settori per

i quali sono stabilite retribuzioni convenzionali andranno indicate le retribuzioni minori tra quelle convenzionali e quelle effettive; per i soci di cooperative ex D.P.R. 602/1970, le quali hanno optato per la retribuzione effettiva ai fini dell'assicurazione I.V.S., ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del D.P.R. medesimo, saranno indicate le retribuzioni effettive;

- nella casella "N. GIORNATE" il numero delle giornate retribuite;
- nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO" l'importo dei contributi come sopra determinato;

b) calcoleranno l'importo pari al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali compresa la quota a carico del lavoratore e lo esporranno in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Esonero art. 4 L. 381/91" e dal codice di nuova istituzione "L190".

Qualora, per eventi che ne comportino la necessità, i datori di lavoro debbano esporre nei quadri "B - C" del mod. DM10/2 i dati relativi alla contribuzione previdenziale separatamente da quelli relativi alla contribuzione assistenziale, questi ultimi dati, per i lavoratori svantaggiati devono essere esposti unitamente a quelli degli altri dipendenti per i quali detta contribuzione viene esposta separatamente, mentre saranno esposti con i codici "119" e "219" i contributi previdenziali.

Per quanto concerne la denuncia annuale delle retribuzioni di mod. O1/M, i lavoratori in questione saranno videnziati con il codice tipo contribuzione "19" da riportare nella casella "TIPO RAPP.". Nelle caselle relative alle competenze andranno riportate le retribuzioni determinate secondo i criteri indicati alla lettera a).

IL DIRETTORE GENERALE

F.to BILLIA

(1) Per i tossicodipendenti è istituito presso le USL il servizio per la tossicodipendenza (D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

Circolare n. 116/92
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Direzione Generale della Cooperazione
Divisione II
Prot. n. 534/F.21

ALLE PREFETTURE
AGLI UFFICI REGIONALI DEL LAVORO
AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
ALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI
RAPPRESENTANZA ASSISTENZA E TUTELA
DEL MOVIMENTO COOPERATIVO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE REGIONALI
AI COMMISSARI DEL GOVERNO PRESSO
LE REGIONI

LORO SEDI

Roma, 9 ottobre 1992

OGGETTO: Legge 8 novembre 1991, n. 381, recante “Disciplina delle cooperative sociali”. Chiarimenti.

Per una corretta applicazione della legge 8 novembre 1991 n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), pubblicata sulla G.U. n. 283 del 3 dicembre 1991, in merito alla quale sono stati avanzati vari quesiti interpretativi, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti:

1. omissis

2. omissis

3. Le agevolazioni contributive di cui all'art. 4 comma 3 della legge sono riservate esclusivamente alle cooperative di cui al comma 1, lettera b, dell'art. 1 (cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate). Di tali agevolazioni non beneficiano, pertanto, le cooperative di cui alla lettera a) dello stesso articolo (cooperative di gestione

di servizi socio-sanitari ed educativi). Nell'esenzione dal pagamento di contributi per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale (art. 4, comma 3, cooperative di inserimento lavorativo di persone svantaggiate) va ricompresa anche la quota a carico del lavoratore.

4. Omissis

5. Le persone svantaggiate interessate all'inserimento lavorativo devono appartenere alle categorie indicate all'articolo 4: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. La condizione di appartenenza alle suddette categorie deve risultare a documentazione proveniente dalle competenti autorità.

In caso di persone caratterizzate da menomazioni temporanee, in condizione di trattamento riabilitativo, la documentazione dovrà constatare il perdurare della condizione di soggetto svantaggiato, condizione che dovrebbe venir meno con la fine del trattamento.

6. In questa prima fase di applicazione della legge viene presa in considerazione come soglia minima di invalidità quella del 45%, stabilita per il collocamento obbligatorio (L. 2.4.1968 n. 482; D.L. 23.11.1988 n. 509).

Considerato, però, che la legge intende favorire l'avviamento al lavoro di coloro che si trovano in situazioni di più grave svantaggio, rispetto alla generalità degli invalidi per i quali la disciplina del collocamento obbligatorio già appresta una sufficiente tutela, appare opportuno dare priorità ai casi più evidenti di svantaggio, cioè ai soggetti che pur avendo una residua capacità lavorativa presentano percentuali di invalidità superiori (oltre il 45%).

7. Le persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, devono costituire almeno il trenta per cento di coloro che lavorano nella cooperativa e, compatibilmente con il loro stato, devono essere soci della stessa; questa percentuale, cioè, deve calcolarsi in relazione al numero complessivo dei lavoratori, siano essi soci o dipendenti della cooperativa, esclusi i soci volontari.

Si tratta di una percentuale minima che costituisce la condizione perché la cooperativa possa essere definita "sociale": essa deve essere presente al

momento dell'iscrizione nel registro prefettizio e deve mantenersi anche in caso di variazione del numero complessivo dei soci.

8. Accanto ai soci previsti per la generalità delle cooperative, la legge 381 consente che gli statuti delle cooperative prevedano la presenza dei soci volontari.

Si tratta di soci che insieme agli altri partecipano al raggiungimento dello scopo sociale attraverso il loro apporto lavorativo. Pertanto, anche per i soci volontari, condizione per essere socio della cooperativa è la prestazione lavorativa, che in questo caso è resa gratuitamente.

Ad essi infatti può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi dell'art. 2, comma 4.

I soci volontari non possono superare il 50% del numero complessivo dei soci (art. 2, comma 2), ed in quanto soci a tutti gli effetti, concorrono alla formazione del numero minimo per costituire la base sociale della cooperativa, secondo la normativa in atto per le diverse tipologie di società cooperative.

Si confida che gli uffici e gli enti in indirizzo si adopereranno, unitamente a questo ministero, per la migliore attuazione della legge in oggetto, che, oltre a rappresentare una novità nella normativa di settore, merita un'attenzione tutta particolare per l'alto valore sociale che riveste.

IL MINISTRO

Legge n. 327 del 7 Novembre 2000 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto

Art. 1.

(Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).

1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro.
2. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3. Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, quando si tratti di settori non disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, gli enti aggiudicatori sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture
4. Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2006 dalla Grafica Universal
per conto della GESP – Città di Castello (PG)